



IL PUNTO SUGLI ASPETTI PATRIMONIALI DEL DIRITTO DI FAMIGLIA.

CORSO COD. T 21006- D21322

ROMA, 15 settembre 2021

APPUNTI SULL'ASSETTO ATTUALE DELLA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA' E DI MERITO IN TEMA DI ASSEGNO DIVORZILE

GEREMIA CASABURI, MAGISTRATO

Gli appunti che seguono, estremamente sintetici, anche nella tecnica redazionale, costituiscono solo una "guida", spero di qualche utilità, agli orientamenti giurisprudenziali – essenzialmente quelli successivi all'arresto delle SSUU del 2018- in tema di assegno divorzile. Rinvio, per approfondimenti, nonché per precisi riferimenti anche dottrinali (qui invece omessi), alle mie numerose note in argomento pubblicate in Foro it. , di volta in volta richiamate.

Sommario

- § 1. Assetto normativo giurisprudenziale fino alla svolta del 2017
- § 2 l'arresto delle SSUU del 2018 e la giurisprudenza di legittimità conforme
- § 3. Criticità e ricadute dell'arresto delle SSUU nella giurisprudenza di legittimità
- § 4. Orientamenti difformi di legittimità successivi all'arresto delle SSUU
- § 5 ricadute processuali
- § 6. La giurisprudenza di merito, in generale
- § 7. Profili probatori.
- § 8 a. La riconducibilità della sperequazione reddituale\patrimoniale tra i coniugi alle scelte di vita familiare e il contributo del richiedente l'assegno alle esigenze familiari. Pronunce di riconoscimento dell'assegno.
- § 8 b. Pronunce di rigetto della domanda di assegno.
- § 9. Il contributo alla formazione del patrimonio comune e dell'altro coniuge: una pronuncia romana.
- § 10. L'accertamento "controfattuale" e i suoi limiti .
- § 11. L'esatta portata della nozione di "sacrificio" delle aspettative di vita.
- § 12 le ragioni della decisione e la funzione latamente risarcitoria dell'assegno
- § 13 prospettive di novellazione legislativa

§ 1. Assetto normativo giurisprudenziale fino alla svolta del 2017

Lo “stato dell’arte” della giurisprudenza, di legittimità e di merito, in tema di assegno divorzile, presenta profili paradossali, e anzi sembra costituire un *unicum* ordinamentale, per le ragioni che si diranno.

L’assegno divorzile è tuttora disciplinato dall’art. 5, 6° comma della l. 898\70, di cui di fatto quest’anno ricorrono 50 anni di vigenza.

Questo il testo, quale novellato dalla l. 74\1987:

Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.¹

La disposizione, di immensa portata operativa, è tra le più studiate dell’ordinamento, e numerosissime volte è stata sottoposta all’attenzione della Cassazione, anche delle SSUU.

Essa trova applicazione anche alle unioni civili, atteso il rinvio di cui all’art. 1, comma 25 l. 76\16.²

In particolare la Cassazione, superati i contrasti successivi alla novellazione del 1987, giunse nel 1990 a una interpretazione univoca, a mezzo delle famose sentenze “gemelle” delle SSUU che, cogliendo uno spunto dottrinale, dettarono “linee guida” univocamente (o quasi) seguite, in sede di legittimità come di merito, fino al 2017.

Così Cass. civ., 29-11-1990, n. 11490 (Foro it., 1991, I, 67, note di QUADRI, CARBONE)

A seguito della disciplina introdotta dall’art. 10, l. 6 marzo 1987, n. 74, modificativo dell’art. 5, l. 1° dicembre 1970, n. 898, l’accertamento del diritto di un coniuge alla somministrazione di un assegno periodico a carico dell’altro va compiuto mediante una duplice indagine, attinente all’an ed al quantum; il presupposto per concedere l’assegno è costituito dall’inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente (tenendo conto non solo dei suoi redditi, ma anche dei cespiti patrimoniali e delle altre utilità di cui può disporre) a conservare un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, senza che sia necessario uno stato di bisogno dell’avente diritto, il quale può essere anche economicamente autosufficiente, rilevando l’ apprezzabile deterioramento, in dipendenza del divorzio, delle condizioni economiche del medesimo che, in via di massima, devono essere ripristinate, in modo da ristabilire un certo equilibrio; la misura concreta dell’assegno - che ha carattere esclusivamente assistenziale - deve essere fissata in base alla valutazione ponderata e bilaterale dei criteri enunciati dalla legge (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, reddito di entrambi, durata del matrimonio) con riguardo alla pronuncia del divorzio; il giudice, purché ne dia sufficiente giustificazione, non è tenuto ad utilizzare tutti i suddetti criteri, anche in relazione alle deduzioni e richieste delle parti, e dovrà valutarne in ogni caso l’influenza sulla misura dell’assegno stesso, che potrà anche essere escluso sulla base dell’incidenza negativa di uno o più di essi.³

¹ Questi invece gli originari commi 4 e 5 dell’art. 5 cit.: “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale dispone, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi e delle ragioni della decisione, l’obbligo per uno dei coniugi di somministrare a favore dell’altro periodicamente un assegno in proporzione alle proprie sostanze e ai propri redditi. Nella determinazione di tale assegno il giudice tiene conto del contributo personale ed economico dato da ciascuno dei coniugi alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di entrambi. Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in una unica soluzione.

L’obbligo di corresponsione dell’assegno cessa se il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze”. La giurisprudenza (SSUU 1194\74) aveva riconosciuto all’assegno una funzione indennitaria, risarcitoria, compensativa.

² Sul riconoscimento dell’assegno ex art. 5 l. 898\70 in caso di scioglimento dell’unione civile cfr Trib. Milano 3 giugno 2020, Foro It., Rep. 2020, voce cit., n. 179

³ Si noti che la lettura delle SSUU del 1990 “resse” ancora nel 2015, allorché sulla questione si pronunciò Corte Cost. Corte cost., 11-02-2015, n. 11 (Foro It. 2015, I, 1136): “È infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, 6° comma, l. 1° dicembre 1970 n. 898, come modificato dall’art. 10 l. 6 marzo 1987 n. 74, nella parte in cui, nella interpretazione del diritto vivente, prevede che l’assegno divorzile debba necessariamente garantire al coniuge

Tali principi rimasero appunto invariati, con pochi adattamenti, fino alla pronuncia “eretica” del 2017, Cass. 10-05-2017, n. 11504 (Foro it., 2017, I, 1859, note di CASABURI, BONA, MONDINI)⁴, fondata sui principi dell’autoresponsabilità e dell’autosufficienza economica del richiedente (quale ineludibile presupposto per il riconoscimento dell’assegno):

Il giudizio sulla domanda di assegno divorzile si articola in due fasi distinte e successive, sull’an e sul quantum debeatur, informate rispettivamente ai principî dell’autoresponsabilità e della solidarietà economica, con riferimento agli ex coniugi nella loro dimensione individuale: nella prima il giudice accerta la sussistenza delle condizioni di legge per il riconoscimento del diritto, ossia la mancanza da parte del richiedente di mezzi adeguati, e l’impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, con esclusivo riferimento all’autosufficienza economica del medesimo, che è onerato della prova relativa, nonché ad indici quali il possesso, da parte sua, di redditi di qualsiasi specie, di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, tenuto conto degli eventuali oneri relativi e del costo della vita nel luogo di residenza, delle capacità e possibilità effettive di lavoro personale, in relazione ad età, salute, sesso, mercato del lavoro, della stabile disponibilità di una casa di abitazione; nella seconda fase, cui accede solo in caso di esito positivo della prima, il giudice procede alla quantificazione in concreto dell’assegno, alla stregua degli ulteriori elementi indicati dall’art. 5 l. div.

La Cassazione, pur con esitazioni e qualche adattamento, sembrò adeguarsi, ma non così la dottrina, e la giurisprudenza di merito, pure fortemente divisa, e anzi in maggioranza ostile a siffatto repentino *revirement*.

Così, per una lettura profondamente diversa e che ampiamente anticipa la successiva pronuncia delle SSUU, cfr App Napoli . 22\2\18 n. 1386 (est. CASABURI; Foro it., 2018, I, 1386, Famiglia e dir., 2018, 360, nota di DANOVI):

Posto che i principî di eguaglianza e di solidarietà tra i coniugi operano senza limitazioni anche nel divorzio e che, di conseguenza, l’assegno divorzile può assolvere, oltre la funzione assistenziale, anche quella perequativa e compensativa: a) le fasi di determinazione del diritto all’assegno (an debeatur) e di determinazione dello stesso (quantum debeatur) non sono rigidamente distinte, ma complementari, in quanto fondate sugli stessi canoni normativi, ivi compresi i criteri elencati nella prima parte dell’art. 5, 6° comma, l. div.; b) le nozioni di «autosufficienza» e di disponibilità di «mezzi adeguati» non sono astratte e parametricate a standard obiettivi, ma variabili, in relazione alla concreta vicenda matrimoniale, in una valutazione comparativa degli interessi in gioco, e tengono altresì conto della posizione sociale dei coniugi non solo come singoli, ma anche con riferimento alla pregressa vita comune; c) per i matrimoni di breve durata, con coniugi giovani e idonei al lavoro, prevale il principio di autoresponsabilità, sicché il canone dell’autosufficienza, ai fini del riconoscimento dell’assegno, va valutato con rigore; d) di contro, per i matrimoni di lunga durata, caratterizzati da una distribuzione asimmetrica degli impegni familiari, prevale il principio di solidarietà postconiugale, sicché l’assegno divorzile, sussistendo tutti i presupposti di legge, va riconosciuto e quantificato con riferimento, pur tendenziale, al pregresso tenore di vita coniugale.

§ 2 l’arresto delle SSUU del 2018 e la giurisprudenza di legittimità conforme

La questione, con molte difficoltà (e nonostante gli ostacoli frapposti, discutibilmente, da non pochi provvedimenti della prima sezione civile della Cassazione), fu infine rimessa alle SSUU, che hanno pronunciato i principi di diritti qui di seguito sintetizzati (massima non ufficiale):

Cass. civ., sez. un., 11-07-2018, n. 18287 (Foro it., 2018, I, 2671):

Posto che l’assegno divorzile svolge una funzione non solo assistenziale, ma in pari misura anche perequativa e compensativa, continuando ad operare i principî di eguaglianza e di solidarietà di cui agli art. 2 e 29 cost., e che il diritto al riguardo del richiedente va accertato unitariamente, senza una rigida contrapposizione tra la fase attributiva (an debeatur) e quella determinativa (quantum debeatur), il giudice: a) procede, anche a mezzo dell’esercizio dei poteri ufficiosi, alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti; b)

economicamente più debole il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, in riferimento agli art. 2, 3 e 29 cost.”

⁴ Tutte le note pubblicate in Foro italiano da qui in poi richiamate si intendono – salvo diversa indicazione – con nota di CASABURI.

qualora ne risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o comunque l'impossibilità di procurarsi per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dall'art. 5, 6° comma, prima parte, l. 898/70, e in particolare se quella sperequazione sia o meno la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso e alla durata del matrimonio; c) quantifica l'assegno senza rapportarlo né al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato.

All'assegno divorzile è riconosciuta una funzione assistenziale, ma parimenti anche compensativa e perequativa; la sua attribuzione (così come la sua quantificazione), da operarsi secondo i parametri, in linea di principio (rectius, in astratto) pariordinati, di cui all'art. 5, 6° comma, prima parte, l. 898/70, presuppone l'accertamento di uno squilibrio effettivo delle condizioni economiche patrimoniali delle parti, riconducibile al contributo dato dal richiedente alla vita della famiglia.

E' ribadito l'abbandono del parametro del tenore di vita, che tanto rilievo ha avuto in giurisprudenza per poco meno di un trentennio, e ancora ben vivo per le statuizioni in tema di assegno di mantenimento nella separazione, ex art. 155 c.c.⁵

La successiva giurisprudenza della prima sezione civile della Cassazione sembra essersi conformata ai principi enunciati dalle SSUU⁶: ma ciò, come si dirà, non senza contraddizioni e letture inammissibilmente riduttive di un arresto che, pure, è vincolante per le sezioni semplici, ex art. 374, 3° comma c.p.c.

Di particolare interesse è Cass. 30 agosto 2019, n. 21926 (Foro it., 2019, I, 3486), una sorta di "interpretazione autentica" di non pochi profili meno approfonditi della pronuncia delle SSUU (l'estensore è il medesimo).

Ecco le massime, non ufficiali:

L'assegno divorzile ha una funzione assistenziale, ma parimenti anche compensativa e perequativa, come indicato da cass., sez. un., 18287/18, e presuppone l'accertamento di uno squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economiche patrimoniali delle parti, riconducibile in via esclusiva o prevalente alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli dei componenti della coppia coniugata, al sacrificio delle aspettative lavorative e professionali di uno dei coniugi (nella specie, la suprema corte ha confermato la pronuncia di merito che – alla stregua dei parametri, ormai superati dalle sezioni unite sopra richiamate, di cui a cass. 11504/17 – ha negato l'assegno divorzile all'ex moglie, nonostante l'accertata immensa disparità economica tra le parti, disponendo l'ex marito di una enorme ricchezza, e nonostante che la donna avesse assunto un ruolo prevalente se non esclusivo nella conduzione della vita familiare e nella cura e assistenza dei figli, alla stregua della comune volontà dei coniugi di differenziazione dei ruoli familiari; tanto perché, in ogni caso, l'ex moglie disponeva a sua volta di un ingente patrimonio, formato in corso del matrimonio con costanti attribuzioni economiche dall'altro coniuge, che così ne ha totalmente compensato il sacrificio delle aspettative professionali, consentendole di affrontare la fase successiva al divorzio in condizioni di assoluta agiatezza).

Va confermata la sentenza d'appello che, negando l'assegno divorzile, attribuito invece in primo grado, fissa la decorrenza della revoca dell'assegno stesso dal mese successivo alla pubblicazione della sentenza di scioglimento del vincolo, rientrando tale statuizione nelle facoltà del giudice di merito, ai sensi dell'art. 4, 13° comma, l. 898/70, anche in sede di accertamento negativo del diritto in oggetto, neppure incidendo l'irripetibilità, non pignorabilità, non compensabilità delle somme erogate a titolo di assegno divorzile,

⁵ Cass. 19 giugno 2019, n. 16405, *Dir. famiglia*, 2019, 1172, giunge ad abbandonare tale parametro anche per la determinazione dell'assegno di mantenimento nella separazione personale dei coniugi, specialmente in caso di estrema brevità della convivenza matrimoniale, tanto analogicamente a quanto ormai si ritiene per l'assegno divorzile)

⁶ Cfr, in termini con la pronuncia delle Su, ormai ex plurimis, Cass. 5 marzo 2019, n. 6386, id., 2019, I, 1181; 7 maggio 2019, n. 12021, id., *Le banche dati*, archivio cit.; 7 maggio 2019, n. 12022, 7 maggio 2019, n. 12024, 7 maggio 2019, n. 12039, 17 maggio 2019, n. 13415, 9 agosto 2019, n. 21215, 9 agosto 2019, n. 21217, e 13 agosto 2019, n. 21346, tutte ibid. Cass. 30 ottobre 2019, n. 27771, *Foro It.*, Rep. 2019, voce *Matrimonio*, n. 230; 11 dicembre 2019, id., voce cit., n. 232; 23 luglio 2020, n. 15573, id., Rep. 2020, voce cit., n. 147; 12 maggio 2021, n. 12577; 13 maggio 2021, n. 12741; 31 marzo 2021, n. 9004, ibid.; 11 maggio 2021, n. 11790. Ibid. Cfr infine Cass. 24042\2021 e 23318\21

trattandosi di condizioni impeditive alla restituzione dell'indebitato che non incidono nel giudizio divorzile, ma che operano in altra autonoma e successiva sede, e che comunque trovano applicazione solo a fronte di obbligazioni che abbiano in concreto natura alimentare (nella specie, la corte d'appello aveva accertato che l'assegno divorzile revocato, riconosciuto in primo grado, di notevolissimo importo, mancava radicalmente della funzione anche latamente alimentare).

L'ordinanza, in particolare, valorizza il pieno riconoscimento, già in costanza di vita matrimoniale, del ruolo svolto dal coniuge richiedente (che è alla base della funzione compensativa) a mezzo di elargizioni patrimoniali da parte dell'altro coniuge, che dispone di una migliore posizione economico-patrimoniale.

E' stata così confermata App. Milano 16 novembre 2017⁷ (Foro it., 2017, I, 3732), benché tale pronuncia — rigettando la domanda di assegno divorzile avanzata dall'ex moglie, riconosciuto in primo grado (per l'importo di euro un milione quattrocentomila mensili) — avesse fatto applicazione dei criteri (improntati sui canoni dell'autoresponsabilità e dell'autosufficienza economica, senza che abbia più rilevanza il parametro della conservazione del tenore di vita matrimoniale) già enunciati da Cass. 11504\17.

Nella specie — è appena il caso di ricordarlo — l'ex marito dispone di una straboccante ricchezza (e per altro verso è stato un protagonista della vita pubblica italiana degli ultimi decenni: da qui anche l'interesse dei media per il contenzioso definito dalla sentenza in rassegna); il matrimonio è stato di lunga durata; l'ex moglie — circostanza ritenuta accertata dalla Suprema corte — ha curato pressoché in via esclusiva la vita domestica e si è presa cura dei figli, ormai adulti e autosufficienti. Vi è sicuramente un (immenso) squilibrio della posizione economica dei due; nondimeno l'ex moglie, a sua volta, dispone di una posizione patrimoniale (essenzialmente immobiliare) di assoluto privilegio (è multimilionaria), che le è stata costituita, nel corso degli anni, dalle costanti e generose attribuzioni del marito.

Questi, in tal modo, ha assolto pienamente — viene da dire preventivamente — la funzione compensativa dell'assegno divorzile, che pertanto è stato negato anche alla stregua della nuova interpretazione dell'art. 5, 6° comma, l. 898/70.

Sempre in termini con le SSUU, cfr Cass. 17 febbraio 2021, n. 4215 (di prossima pubblicazione in Foro it.)

Posto che l'assegno divorzile svolge una funzione sia assistenziale che perequativa e compensativa, il giudice: a) attribuisce e quantifica l'assegno alla stregua dei parametri pariorinati di cui all'art. 5, 6° comma, prima parte l. 898\70, tenuto conto dei canoni enucleati da Cass. Su 18287\18, prescindendo dal tenore di vita godibile durante il matrimonio; b) procede pertanto ad una complessiva ponderazione dell'intera storia familiare, in relazione al contesto specifico; c) in particolare, atteso che l'assegno deve assicurare all'ex coniuge richiedente- anche sotto il profilo della prognosi futura- un livello reddituale adeguato allo specifico contributo dallo stesso fornito alla realizzazione della vita familiare e alla creazione del patrimonio comune e/o personale dell'altro coniuge, accerta previamente non solo se sussista uno squilibrio economico tra le parti, ma anche se esso sia riconducibile alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli all'interno della coppia e al sacrificio delle aspettative di lavoro di uno dei due; d) verifica se siffatto contributo sia stato già in tutto o in parte altrimenti compensato, fermo che nel patrimonio del coniuge richiedente l'assegno non devono computarsi anche gli importi dell'assegno di separazione, percepiti dal medesimo in unica soluzione, in forza di azione esecutiva svolta con successo, in ragione dell'inadempimento dell'altro coniuge (nella specie il giudice di merito aveva attribuito all'ex moglie l'assegno divorzile di euro 10.000,00 mensili, tenuto conto, tra l'altro, della responsabilità del marito nella determinazione della crisi familiare, in ragione della sua condotta violenta e prevaricatrice, nonché dell'alto tenore di vita familiare; la S.C., nell'affermare i principi sopra riportati ha ancora precisato che il giudice del rinvio dovrà tenere conto dei rilevanti crediti maturati dalla moglie nei confronti del marito, e ormai definitivamente accertati in sede giudiziale, derivanti dalla liquidazione delle quote di attività economiche comuni) (3) :

⁷ "L'assegno divorzile compete esclusivamente all'ex coniuge che non disponga, per ragioni obiettive, di mezzi adeguati per conseguire l'autosufficienza economica, parametro, quest'ultimo, relativo, ancorato non a criteri rigidi e predefiniti, bensì, al di là di ogni automatismo, ad indici variabili e relativi, collegati alle situazioni concrete, dovendosi in particolare valutare la posizione del coniuge richiedente, quanto alle sue condizioni di vita, alla sua età, ai suoi progetti e alle sue condizioni di salute (nella specie, la corte ha negato alla moglie l'assegno divorzile, già riconosciuto in primo grado per l'importo di un milione e quattrocentomila euro mensili, in quanto la stessa dispone di un cospicuo patrimonio, immobiliare e mobiliare, valutato in diverse decine di milioni di euro, con conseguente possibilità e capacità di investimento, ma anche di risparmio, avendo oltretutto ella optato per una vita appartata e nella normalità, patrimonio peraltro costituito integralmente dal marito, titolare di una posizione economica incomparabilmente più elevata)".

Tale pronuncia sviluppa il tema della “pari dignità” della funzione assistenziale e di quella compensativa\perequativa dell’assegno, come del resto la pariordinazione (di principio: le fattispecie concrete possono richiedere diverse valutazioni) dei parametri di cui all’art. 5, 6° comma, prima parte l. 898\70.

La sentenza di merito, anteriore alla pronuncia delle Su ma anche al *revirement* del 2017, che aveva accertato l’inadeguatezza dei redditi dell’ex moglie sulla base del parametro del tenore di vita, era allora “condannata”; è però di rilievo che l’ordinanza in rassegna registri che l’assegno fu quantificato anche tenendo conto della condotta violenta e prevaricatrice del marito, parametro “legale” non sconfessato, e anzi ritenuto meritevole di considerazione, unitamente a quello della durata del matrimonio e del contributo della moglie alla vita familiare. Sembra esservi qui una allusione al parametro normativo (invero ambiguo) delle “ragioni della decisione”, se non anche a quella funzione risarcitoria dell’assegno divorzile manifestata dalla giurisprudenza più risalente, e che talora riappare a mò di fenomeno carsico.

Centrale è però, beninteso, il ruolo riconosciuto al contributo della ex moglie alla vita familiare, e alla formazione del patrimonio comune e dell’altro coniuge; nella specie, infatti, i due avevano esercitato in comune (anche nella forma della impresa familiare) rilevanti attività economiche imprenditoriali.

Da qui anche l’attenzione per l’eventuale realizzazione “aliunde” della funzione compensativa\perequativa (di cui, del resto, già a Cass. 21926\19 cit.): e infatti il giudice del rinvio dovrà valutare, a tal fine, l’incidenza dei crediti maturati, in via definitiva, dalla moglie nei confronti del marito proprio in ragione dei loro rapporti pregressi (ma senza considerare il pur notevole importo, poco meno di quattrocentomila euro, finalmente conseguito dalla stessa in sede di esecutiva, a titolo di assegni di mantenimento della separazione; del tutto paradossalmente il marito pretendeva di volgere a proprio vantaggio le conseguenze di un suo gravissimo inadempimento).

Infine è di rilievo- pure per un profilo non esaminato dalle SSUU del 2018 - Cass. civ., sez. un., 31-03-2021, n. 9004 (Foro it., 2021, I, 1589, nota di CEA):

Ai fini del riconoscimento e della determinazione dell'assegno divorzile, l'elemento della durata del matrimonio deve essere inteso facendo riferimento all'intera durata del vincolo che si esaurisce con la pronuncia del divorzio e non con la separazione personale.

Tirando le fila, alla stregua della pronuncia delle SSUU e di quelle successive richiamate, può affermarsi che costituisce, o dovrebbe costituire, diritto vivente:

a) l’abbandono della concezione bifasica del procedimento di determinazione dell’assegno divorzile, fondata sulla distinzione tra criteri attributivi e criteri determinativi;

b) l’abbandono di ogni automatismo nella determinazione dell’assegno, e quindi il superamento sia del criterio dell’autosufficienza economica (di cui alla pronuncia del 2017), sia di quello della conservazione (pur se solo tendenziale) del pregresso tenore di vita (di cui alla giurisprudenza fino al 2017);

— il recupero della funzione composita — assistenziale e perequativa-compensativa — dell’assegno, con superamento quindi della concezione fondata sulla funzione solo assistenziale dell’assegno medesimo (comune a tutta la giurisprudenza precedente); l’ottica perequativa-compensativa, beninteso, è quella prevalente, in quanto in linea con il principio costituzionale di pari dignità tra i coniugi:

— l’equiordinazione, ma solo tendenziale e in astratto, di tutti i criteri previsti dall’art. 5, 6° comma, l. div., senza distinzione tra *an* e *quantum* del diritto all’assegno; beninteso, però, in concreto, con riferimento alla specifica fattispecie scrutinata, i criteri in oggetto non devono avere sempre e comunque la stessa importanza; infatti il giudice ben potrebbe riconoscere prevalenza ad uno o ad alcuni di essi rispetto agli altri, appunto tenendo conto delle peculiarità della vicenda sottoposta alla sua cognizione; la richiamata prevalenza della funzione perequativa-compensativa, del resto, si risolve nella prevalenza della c.d. causa concreta, anche con riferimento al giudizio sul diritto all’assegno;

— la particolare rilevanza del fattore «tempo», inteso come durata della vita matrimoniale ma anche (evidentemente in relazione all’età) come «tempo» che gli ex coniugi hanno davanti a sé, una volta finito il matrimonio: è evidente che, se il richiedente è ancora giovane, ha, appunto sotto il profilo temporale, una maggiore possibilità di realizzazione professionale autonoma (sicché l’esigenza di un assegno divorzile si affievolisce); se invece l’età è avanzata, e il tempo che resta è, verosimilmente, ridotto, le conclusioni non possono essere che diverse;

— la concretizzazione del parametro normativo dell'«adeguatezza/inadeguatezza dei mezzi», da contestualizzare con riferimento alla concreta vicenda coniugale; si tratta di parametro di grandissimo peso, in quanto, qualora i mezzi del richiedente non siano inadeguati, vale a dire qualora non vi sia una significativa sperequazione tra la posizione economica degli ex coniugi, l'assegno va tout court negato; in altri termini, fermo il carattere unitario del giudizio, l'esame del giudice deve pur sempre prendere le mosse dall'esistenza della disparità attuale tra i redditi e i patrimoni degli ex coniugi e proseguire nella direzione della compensazione e della perequazione delle condizioni economiche;

— la necessità conseguente di un accertamento rigoroso del nesso di causalità tra scelte endofamiliari e situazione dell'avente diritto al momento dello scioglimento del vincolo coniugale, nonché di una prognosi futura che tenga conto delle condizioni del richiedente l'assegno (come detto l'età, ma anche la salute, ecc.) e della durata del matrimonio (fattore, quest'ultimo, di grandissimo rilievo).

§ 3. Criticità e ricadute dell'arresto delle SSUU nella giurisprudenza di legittimità

Non sono mancate applicazioni contrastanti della pronuncia delle SSUU, forse in ragione di una certa astrattezza di taluni enunciati, da parte anche della giurisprudenza di legittimità che vi ha prestato adesione. Così Cass. 18 ottobre 2019, n. 26594 (inedita e non massimata) ha negato l'assegno divorzile all'ex coniuge che versava in una situazione di difficoltà economica, in quanto però aveva deciso di abbandonare il proprio posto di lavoro.⁸

In un caso sostanzialmente analogo Cass. 25 novembre 2019, n. 30638 (inedita e non massimata) ha invece riconosciuto l'assegno all'ex moglie che, pure, aveva rifiutato delle offerte di lavoro, ciò proprio in ragione della funzione perequativa e compensativa dell'assegno.

La giurisprudenza più recente ha anche curato l'approfondimento di ulteriori profili rimasti inespressi, o solo abbozzati, nella pronuncia delle SSUU

Cfr così:

-Cass. 26 giugno 2019, n. 17098, *Foro it.*, Rep. 2020, voce cit., n. 154, secondo cui — alla stregua dei “nuovi” parametri giurisprudenziali, la determinazione dell'assegno divorzile in misura superiore a quella prevista in sede di separazione personale, in assenza di un mutamento nelle condizioni patrimoniali delle parti, non è conforme alla natura giuridica dell'istituto; mentre infatti il primo assegno “*presuppone la permanenza del vincolo coniugale, ed è incentrato sulla correlazione dell'adeguatezza dei redditi del richiedente con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio*”, quello divorzile è volto “al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi”; in termini Cass. 28 febbraio 2020, n. 5605, *id.*, Rep. 2020, voce cit., n. 5, che traccia con rigore il confine tra l'assegno divorzile e quello di mantenimento nella separazione;

— 28 giugno 2019, n. 17601 *ibid.*, che ha cassato la pronuncia di merito, la quale aveva confermato l'assegno divorzile in favore dell'ex moglie, a fronte della sperequazione della posizione patrimoniale dei due; di contro, osserva la Suprema corte, il giudice avrebbe dovuto accertare — tenuto conto della funzione perequativo-compensativa dell'assegno — se tale situazione dipendesse o meno dalle scelte condivise dai due, di conduzione della vita familiare, in costanza di matrimonio, con sacrificio delle aspettative patrimoniali e reddituali del coniuge richiedente l'assegno (in ragione della durata del matrimonio e delle potenzialità patrimoniali e reddituali del richiedente medesimo); nel caso di specie, invece, il giudice ha immotivatamente presunto un orientamento di comune accordo delle scelte di vita della richiedente verso le attività casalinghe; tanto nonostante che un giudicato penale attestasse il rifiuto della donna di occuparsi della casa e della famiglia durante la convivenza. Soprattutto il giudice di merito aveva trascurato il dato causale e quello cronologico, «onde valutare se e in che misura un simile eventuale orientamento per la breve durata del matrimonio abbia inciso sulle potenzialità professionali e reddituali».

- 9 agosto 2019, n. 21234, *id.*, Rep. 2019, voce cit., n. 225 (per esteso, *Famiglia e dir.*, 2019, 1080, con osservazioni di AL MUREDEN), che sottolinea l'irrelevanza, di per sé, dello squilibrio economico tra le parti e

⁸ “Nella specie la Corte di appello ha rilevato che l'impossibilità, semmai esistente, di procurarsi i mezzi adeguati di cui al cit. art. 5, non dipende da incapacità lavorativa o da fattori esterni alla volontà del coniuge richiedente l'assegno ma dalla libera scelta della sig.ra D.V. che ha deciso di abbandonare l'occupazione lavorativa che le assicurava un reddito fisso. Ne' la Corte di appello ha potuto riscontrare, in base alle deduzioni difensive e probatorie della odierna ricorrente, un particolare contributo alla formazione del patrimonio familiare e alla cura della famiglia ovvero un sacrificio delle sue aspettative lavorative in funzione delle esigenze familiari. Di qui la decisione di revocare l'assegno divorzile che deve ritenersi conforme alla L. n. 898 del 1970, art. 5, come interpretato dalla recente giurisprudenza delle Sezioni Unite.”

dell'alto livello reddituale dell'altro ex coniuge, *“tenuto conto che la differenza reddituale è coesistente alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, ma è oramai irrilevante ai fini della determinazione dell'assegno, e l'entità del reddito dell'altro ex coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze;”*

- 15 ottobre 2019, n. 26085, *Foro It.*, Rep. 2019, voce cit., n. 229, che – sulla base dei parametri enucleati dalle Su- ha confermato l'assegno divorzile di euro 200,00 mensili per l'ex moglie, svolgente attività saltuaria ed occasionale di collaboratrice domestica, importo manifestamente inadeguato a ripristinare il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio ma idoneo a garantire alla intimata una vita dignitosa che le sarebbe stata preclusa se si fosse affidata esclusivamente alla propria capacità lavorativa);

- Cass. 23 luglio 2020, n. 15774, *id.*, Rep. 2020, voce cit., n. 82, secondo cui ai fini della determinazione dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge, deve essere esclusa la rilevanza dell'entità dei patrimoni delle famiglie di appartenenza ovvero del loro apporto economico ai coniugi, in quanto si tratta di ulteriore criterio non previsto dall'art. 5 l. cit;

-23 luglio 2020, n. 15773, *ibid.*, voce cit., n. 97, secondo cui, ai fini della determinazione dell'assegno divorzile, occorre tenere conto dell'intera consistenza patrimoniale di ciascuno dei coniugi e, conseguentemente, ricomprendere qualsiasi utilità suscettibile di valutazione economica, compreso l'uso di una casa di abitazione, valutabile in misura pari al risparmio di spesa che occorrerebbe sostenere per godere dell'immobile a titolo di locazione;

-9 maggio 2021, n. 12576, inedita, che ha confermato la pronuncia di merito che ha denegato alla moglie l'assegno divorzile (pur riconosciuto in primo grado), sul rilievo da un lato che non era affatto provata la circostanza che la moglie, circa sessantenne, non svolgesse attività lavorativa (di contro, in sede di separazione consensuale i coniugi non avevano previsto alcun assegno, il che fa presumere che ognuno di essi avesse una propria attività lavorativa, produttiva di reddito), dall'altro che nella valutazione della posizione reddituale del marito non si doveva tener conto del risarcimento da questi conseguito a seguito di un gravissimo incidente sul lavoro, destinato a far fronte a tutte le spese mediche, anche future

Inoltre, va pure rilevato, la necessaria riconduzione dello squilibrio economico tra le parti (comunque dirimente per il riconoscimento dell'assegno) al contributo fornito dal richiedente alla vita familiare (nelle più diverse accezioni, compresa la formazione del patrimonio comune e quello esclusivo dell'altro coniuge), e quindi – in sostanza – alle aspettative professionali così sacrificate, ha reso ben più disagiata, per il coniuge pur economicamente più debole, l'attribuzione dell'assegno divorzile.

Cfr così Cass., 17-04-2019, n. 10782 (*Foro it.*, 2019, I, 2338, nota di MACARIO):

Posto che la funzione dell'assegno divorzile non è quella di ricostituire il tenore di vita coniugale, ma è invece assistenziale, nonché, in pari misura, compensativa e perequativa, nel senso di assistere il coniuge privo incolpevolmente di mezzi adeguati e, per altro verso, riequilibrare le condizioni economiche degli ex coniugi, incombe sul coniuge richiedente l'onere della prova (in quanto fatto costitutivo del diritto azionato) che la sperequazione reddituale e patrimoniale in essere all'epoca del divorzio sia direttamente causata dalle scelte comuni di vita degli ex coniugi, per effetto delle quali un coniuge (richiedente l'assegno) abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi interamente alla famiglia, in tal modo contribuendo decisamente alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune.⁹

Cass. 12 novembre 2019, n. 29317, *Foro it.*, Rep. 2020, voce cit., n. 11, ha cassato la sentenza di merito che aveva confermato il diritto all'assegno divorzile della ex moglie in considerazione della liquidità acquisita dal ricorrente a seguito dell'alienazione di un immobile che era già nel suo patrimonio. In termini Cass. 28 febbraio 2020, n. 5603, *ibid.*, voce cit., n. 13, che ha cassato la pronuncia di merito che – nel riconoscere all'ex moglie l'assegno divorzile di euro 300,00 mensili – non aveva adeguatamente quantificato i suoi redditi (prestazioni di manicure, irregolare), comunque sussistenti, né si era pronunciata sul suo contributo alla formazione del patrimonio familiare.

⁹ Cfr anche Cass. 17 aprile 2019, n. 10781, *Foro It.*, *Le banche dati, archivio Cassazione civile*; la corte ribadisce con chiarezza che il richiedente è onerato della prova (specifica e circostanziata, come per ogni fatto che si vuole sia rilevante ai fini del decidere e che, come nel caso dell'assegno di divorzio, sia costitutivo del diritto fatto valere) del «contributo derivante dalla scelta, concordata con il coniuge, di dedicarsi interamente alla famiglia, che abbia comportato il sacrificio delle proprie realistiche aspettative professionali e, di conseguenza, la sperequazione economica e patrimoniale rivelatasi al momento del divorzio». Si aggiunge che, nel caso di specie «la ricorrente si è limitata, solo nella memoria di cui all'art. 378 c.p.c., a riferire del tutto genericamente di avere tralasciato le proprie aspirazioni professionali».

La rilevanza decisiva del “contributo” del coniuge richiedente, ai fini dell’attribuzione dell’assegno, pone in discussione l’automatismo della estinzione del diritto relativo in caso di stabile convivenza con un terzo del richiedente medesimo, affermato dalla giurisprudenza per l’assegno divorzile (così già Cass. 3 aprile 2015, n. 6855, *id.*, 2015, I, 1527) e ormai anche per quello di mantenimento nella separazione (Cass. 19 dicembre 2018, n. 32871, *id.*, 2019, I, 465; 16 ottobre 2020, n. 22604, *id.*, Rep. 2021, n. 9, per esteso *Corriere giur.*, 2021, 17, con osservazioni di DANOVI e *Famiglia e dir.*, 2021, 266, con osservazioni di RIMINI).

Infine Cass. 17 dicembre 2020, n. 28995, *Foro It.*, Rep. 2021, voce cit. , n. 10, ha sollecitato la remissione alle sezioni unite (prontamente disposta) della questione se, instaurata la convivenza di fatto, definita all’esito di un accertamento pieno su stabilità e durata della nuova formazione sociale, *“il diritto dell’ex coniuge, sperequato nella posizione economica, all’assegno divorzile si estingua comunque per un meccanismo ispirato ad automatismo, nella parte in cui prescinde di vagliare le finalità proprie dell’assegno, o se siano invece praticabili altre scelte interpretative che, guidate dalla obiettiva valorizzazione del contributo dato dall’avente diritto al patrimonio della famiglia e dell’altro coniuge, sostengano la perdurante affermazione dell’assegno divorzile, negli effetti compensativi suoi propri, anche, se del caso, per una modulazione da individuarsi, nel diverso contesto sociale di riferimento”*.

§ 4. Orientamenti difformi di legittimità successivi all’arresto delle SSUU

Non mancano però pronunce di legittimità- lo si è accennato- che, fermo l’ossequio formale a Cass. 18287/18, ne sminuiscono consapevolmente la portata, rifacendosi, sostanzialmente, al *revirement* del 2017, fondato questo sul criterio della autosufficienza economica di ciascun ex coniuge (con conseguente sostanziale residualità del riconoscimento dell’assegno divorzile).

Si tratta di una vera e propria “fronda”, che crea disagio ai giudici di merito, e che nuoce sicuramente alla funzione nomofilattica della Cassazione.

Cfr così :

- Cass. 7 ottobre 2019, n. 24935 (*Foro It.*, 2019, I, 3486):

L’assegno divorzile, alla stregua dei criteri enunciati da cass., sez. un., 18287/18, che ha corretto solo parzialmente quelli già enunciati da cass. 11504/17, ha imprescindibilmente funzione assistenziale, con la quale può concorrere, in determinati casi e a determinate condizioni, quella perequativa-compensativa, sicché l’assegno non può essere riconosciuto al coniuge che dispone di autosufficienza economica, non rilevando, di per sé, neppure lo squilibrio economico tra le parti, né l’alto livello reddituale del coniuge cui l’assegno è richiesto.

- Cass. 07-10-2019, n. 24935 (*Foro it.*, 2019, I, 3486)

L’assegno divorzile, alla stregua dei criteri enunciati da Cass., sez. un., 18287/18, che ha corretto solo parzialmente quelli già enunciati da cass. 11504/17, ha imprescindibilmente funzione assistenziale, con la quale può concorrere, in determinati casi e a determinate condizioni, quella perequativa-compensativa, sicché l’assegno non può essere riconosciuto al coniuge che dispone di autosufficienza economica, non rilevando, di per sé, neppure lo squilibrio economico tra le parti, né l’alto livello reddituale del coniuge cui l’assegno è richiesto.

- - Cass. 5 maggio 2021, n. 11787 (di prossima pubblicazione in *Foro it.*):

Posto che l’assegno divorzile, alla stregua di quanto enunciato da Cass. Su 18287/18, svolge una funzione assistenziale ma anche perequativa e compensativa, a tutela del coniuge più debole che abbia visto sacrificate le proprie aspettative professionali, avendo dato un contributo, provato e decisivo, in forza di una scelta concordata con l’altro coniuge, alla formazione del patrimonio comune e del partner, il giudice deve previamente accertare se le condizioni economiche delle parti siano già state riequilibrate, in tutto o in parte, dal regime patrimoniale di comunione eventualmente prescelto, il cui scioglimento può aver determinato un incremento soddisfacente del patrimonio del richiedente l’assegno in oggetto (alla stregua di tale principio la SC ha cassato la pronuncia di merito che, in sede di revisione delle condizioni divorzili, aveva confermato l’assegno di euro 2000,00 mensili in favore dell’ex moglie, senza tener conto che a questa, all’esito del giudizio di divisione dei beni in comunione, era stato assegnato un appartamento in proprietà esclusiva, con conseguente almeno potenziale miglioramento della sua condizione economica; né era stata considerata la rinuncia a titolo gratuito, sempre da parte sua, alla eredità materna, condotta che pure può considerarsi

indicativa di un miglioramento della condizione economica e patrimoniale, tale da giustificare la revisione delle condizioni di divorzio).

Cass. 11787\21 è incentrata sul tema dell'accertamento della avvenuta realizzazione della funzione compensativa\perequativa (fermo che quella assistenziale è "primaria e imprescindibile")

Tanto non a mezzo di elargizioni del coniuge che dispone di maggior forza economica (come invece nella fattispecie decisa da Cass. 21926\19 cit.) ovvero in ragione di crediti del richiedente verso quest'ultimo, aventi titolo proprio nei rapporti economici inter partes (ed è il caso di Cass. 4215\21 in rassegna), ma in ragione di una scelta "a monte" dei coniugi, quella per il regime di comunione dei beni; lo scioglimento della comunione, infatti, con conseguente assegnazione dei cespiti in via esclusiva e all'uno e all'altro, può determinare un miglioramento della posizione economica del richiedente l'assegno, cfr la massima 1.

E' così espressamente ripreso e sviluppato uno spunto di Cass. 21228\19 cit., secondo cui il giudice deve accertare *"se e in che misura l'esigenza di riequilibrio non sia già coperta dal regime patrimoniale prescelto, giacché, se i coniugi abbiano optato per la comunione, ciò potrà aver determinato un incremento del patrimonio del coniuge richiedente, tale da escludere o ridurre la detta esigenza"*

La sentenza in rassegna precisa anzi che, a differenza di quanto avviene nella comunione ordinaria (nella quale l'eguaglianza delle quote è oggetto solo di presunzione semplice), in quella coniugale non si configura neppure un riparto in quote, e – all'atto dello scioglimento della comunione – attivo e passivo devono essere ripartiti in misura uguale, ex art. 194 c.c. (argomento, questo, tuttavia non del tutto coerente con la ratio di compensazione, necessariamente in concreto, di quanto apportato dal richiedente alla vita familiare, come più volte ricordato)

Da qui allora almeno la possibilità che, per tale via, in forza della divisione, il coniuge economicamente più debole veda soddisfatto, "compensato", il proprio contributo alla vita familiare, sicché non potrebbe configurarsi un suo diritto all'assegno (nella specie, oltretutto, le disponibilità economiche della moglie potevano desumersi anche dalla rinuncia all'eredità materna).

La pronuncia – nel contrastare il giudice di merito che attribuiva un carattere solo dichiarativo\retroattivo della divisione (peraltro riferibile essenzialmente alla comunione ordinaria) – ha agevolmente richiamato una innovativa pronuncia delle Su, Cass. 7 ottobre 2019, n. 25021, id., 2020, I, 968.

Il ridimensionamento (rectius, travolgimento) della sentenza delle SSUU è espresso in termini ancora più radicali da alcune ordinanze tutte decise all'udienza del 15 luglio 2021, pubblicate tra agosto e settembre, in particolare la n. 22537\21, 22536\21 e, soprattutto, Cass. 8 settembre 2021, n. 24250 (l'estensore è il medesimo della pronuncia del 2017 più volte richiamate).

E' qui affermato che le SSUU hanno dato continuità alla decisione del 2017, solo integrandone la motivazione per taluni profili; da qui la perdurante centralità della funzione assistenziale, essendo solo residuale quella perequativa compensativa (che porà assorbire quella assistenziale).

Le pronunce "frondiste" in questione meritano severo biasimo; riporto qui di seguito un passo del mio commento a Cass. 24935\19:

"i revirement e aggiustamenti in questione (talora vere e proprie acrobazie giuridiche) hanno determinato gravissime incertezze nella giurisprudenza di merito e l'inasprimento di un contenzioso già di per sé tanto delicato, con conseguenze negative che si riflettono, in definitiva, sulla qualità della vita di tantissime famiglie.

Una sintesi ragionevole sembrava essere stata conseguita da Cass., sez. un., 18287/18 (cit.); così SCHIRÒ, *Attribuzione e determinazione dell'assegno di divorzio: un lungo percorso giurisprudenziale*, in *Famiglia e dir.*, 2019, 921 (l'autore è stato, fino a tempi recenti, presidente titolare della prima sezione civile della Cassazione).

Soprattutto, sembrava che fosse stata ripristinata una base minimale di certezza interpretativa, salvi ovviamente i necessari aggiustamenti e specificazioni (e a tanto stava provvedendo, come sempre, la giurisprudenza di merito e la stessa Suprema corte, cfr. Cass. 21926/19 in rassegna).

L'ordine, parafrasando Goethe, è preferibile all'ingiustizia.

Cass. 24935/19, pure in rassegna, e le altre pronunce in termini mostrano però che l'assestamento era solo illusorio.

Beninteso, la giurisprudenza vive e procede anche grazie ai contrasti e alla pluralità di idee: è un fuoco che brucia e si rinnova di continuo; tanto però nel rispetto delle regole del gioco, e soprattutto — quanto alla Suprema corte — tenendo presente la peculiarissima funzione che quest'ultima svolge, o dovrebbe svolgere.

Cass. 18287/18 (cit.) può non piacere (e c'è a chi, in dottrina come — molto meno — in giurisprudenza, non è piaciuta); tuttavia, almeno qualora il dissenso sia espresso dalla sezione semplice della Cassazione, la strada è una sola: la rimessione (una nuova rimessione) alle sezioni unite.

Così almeno l'art. 374, 3° comma, c.p.c.; disposizione, certo, largamente disattesa proprio da Cass. 11504/17 (cit.) e conformi, che, con coerenza degna di miglior causa, tetragonamente rifiutarono fino all'ultimo di rimettere la questione della determinazione dell'assegno divorzile alle sezioni unite.

La storia (con la s minuscola) ora si ripete, ma nel senso prefigurato da un notissimo aforisma di Marx: le pronunce «dissidenti», non potendo affermare che i criteri espressi dalle sezioni unite siano superati (così, invece, Cass. 11504/17, con riferimento però a criteri determinati circa trent'anni prima), negano il dissenso.

Cass. 24935/19, imprudentemente se non paradossalmente, afferma che le sezioni unite hanno solo parzialmente corretto il tanto amato arresto del 2017 (ma Cass. 21208/19, cit., va anche oltre, assumendo che addirittura sarebbe stato confermato il nucleo essenziale di Cass. 11504/17); così sarebbe tuttora centrale il criterio assistenziale, e marginale quello perequativo-compensativo (invero non è dato comprendere quando questo troverebbe applicazione o addirittura assorbirebbe l'altro).

Da qui anche il recupero dell'armamentario, che si pensava ormai relegato nella soffitta del diritto passato, sotteso a Cass. 11504/17 e seguenti l'autosufficienza economica, l'esistenza libera e dignitosa, sul fondo l'autoresponsabilità, ecc.

Non manca neppure, e anzi è esasperato, un implicito riferimento all'art. 23 Cost. (su cui la sentenza del 2017 fondava l'assegno divorzile, il che ha suscitato la perplessità, per non dire altro, della gran parte degli operatori).

Evidentemente la sentenza delle sezioni unite letta, e reinterpreta, da quella in rassegna non è Cass. 18287/18, o almeno non lo è nel testo noto (e pubblicato anche su queste colonne); è sufficiente ricordare che la «vera» pronuncia delle sezioni unite sottopose a critica serratissima Cass. 11504/17, minandone in toto i presupposti, e pose sullo stesso piano le funzioni assistenziale, perequativa e compensativa, dando però una enfasi particolare proprio a quest'ultima (così del resto la giurisprudenza di merito successiva).

Invece di una prevalenza della funzione assistenziale, e di una così ampia sopravvivenza dei criteri enunciati nel 2017, il lettore anche più attento, e dopo numerose riletture, non trova traccia.

Tale lettore, se anche malizioso, potrebbe allora insinuare che da parte delle pronunce qui richiamate vi sia stata, se non mancanza di fair play, almeno una certa tendenziosità esegetica.

Al di là del caso di specie (o, meglio, muovendo dal caso di specie) vi è spazio per riflessioni di più ampio respiro, anche con riferimento alla necessità di una diversa organizzazione della Cassazione, ad es. quanto alla formazione dei collegi, all'assegnazione dei procedimenti, ma anche (e qui viene in gioco la sensibilità, in primo luogo, delle persone) all'effettiva condivisione delle motivazioni, anche oltre lo stesso collegio decidente (giocano qui un ruolo fondamentale i presidenti dei collegi, chiamati in primo luogo, ma non solo, ad una attenta lettura delle minute; l'imbarazzante infortunio di cui a Cass. 26084/19, cit., suscita allora non poche perplessità).

La magistratura (compresa quella che opera presso le giurisdizioni superiori) svolge quello che è in primo luogo un servizio, nell'interesse di quel popolo italiano nel cui nome pur sempre amministra la giustizia; da qui l'esigenza — e continuo ad esprimermi in termini generali — di superare l'arroccamento in sterili posizioni di principio, se non forme di narcisismo giudiziario.

In ogni caso, tornando al caso di specie, le conseguenze del nuovo (pur nascosto) revirement sono gravi: è venuta nuovamente meno la certezza del diritto (giurisprudenziale) sui criteri di determinazione dell'assegno divorzile.

I giochi allora sono riaperti: solo che si tratta di giochi (o di combattimenti) che hanno come posta la serenità, se non la vita, delle persone.

In altri termini, il diritto (quello con la maiuscola), per non dire la giustizia, hanno già perduto.”¹⁰

¹⁰ Sempre in contrasto con la sentenza del 2019 delle SSUU cfr ancora Cass. 9 agosto 2019, n. 21228 (non massimata), secondo cui: “la correzione delle Sezioni Unite non sta a significare, mai e in nessun caso, che l'uno ex coniuge possa vivere a rimorchio dell'altro, ma soltanto che nessuno dei due ex coniugi può lucrare sulle rinunce dell'altro.

In definitiva, il giudice deve quantificare l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, ma in misura adeguata innanzitutto a garantire, in funzione assistenziale, l'indipendenza economica del coniuge non autosufficiente, intendendo l'autosufficienza in una accezione non circoscritta alla pura sopravvivenza, ed inoltre, ove ne ricorrano i presupposti, a compensare il coniuge economicamente più debole, in funzione perequativo-compensativa, del sacrificio sopportato per aver rinunciato, in funzione della contribuzione ai bisogni della famiglia, a realistiche occasioni professionali-reddituali, attuali o potenziali, rimanendo in ciò assorbito, in tal caso, l'eventuale profilo assistenziale”

Cfr anche Cass. 24 2 2021, n. 5055 (Foro it., Rep. 2021, voce Matrimonio n. 35 che (con riferimento all'assegno divorzile chiesto per la prima volta nel giudizio di revisione) riconosce la possibilità di attribuire in concreto prevalenza alla funzione assistenziale, sempre che il sopravvenuto ed incolpevole peggioramento della situazione economica di uno degli ex coniugi non sia altrimenti suscettibile di compensazione per l'assenza di altri obbligati o di altre forme di sostegno pubblico e che l'ex coniuge con maggiori disponibilità economiche abbia in passato goduto di apporti significativi da parte di quello successivamente impoveritosi; da qui la cassazione con rinvio della pronuncia di merito che aveva riconosciuto

§ 5 ricadute processuali

Nello spazio di poco più di un anno si sono succedute tre letture completamente diverse della stessa invariata disposizione: da qui l'affermazione che la querelle relativa alla determinazione dell'assegno divorzile costituisce un unicum, e non solo con riferimento al diritto di famiglia.

Si pensi alle ricadute pratiche: non pochi procedimenti divorzili, in primo grado decisi alla stregua dell'arresto delle SSUU del 1990, sono stati quindi decisi in appello (sovente con riforma della pronuncia di primo grado) alla stregua della pronuncia del 2017 e quindi "vanno" in Cassazione nella "vigenza" del nuovo orientamento delle SSUU.

Le difficoltà per i giudici di merito, specie per quelli di rinvio (ma anche quelli chiamati a provvedere su domande ex art. 9 legge dit.), sono evidentemente enormi.

Già Trib. Treviso 27 maggio 2019 (Foro it., 2019, I, 3129) aveva enunciato che:

Posto che l'assegno divorzile va determinato secondo i criteri enunciati da cass., sez. un., 18287/18, nel giudizio divorzile di primo grado le parti, decorso il termine per le richieste istruttorie, possono chiedere la rimessione nei termini di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c., per l'allegazione e la prova dei fatti divenuti rilevanti a seguito del richiamato overruling giurisprudenziale, in applicazione analogica dell'art. 153, 2° comma, c.p.c.

all'ex coniuge un assegno divorzile, richiesto per la prima volta quindici anni dopo la pronuncia del divorzio, allegando il grave peggioramento delle sue condizioni economiche).

Cfr ancora, specie in motivazione, Cass. civ., sez. I, 05-03-2019, n. 6386 (Foro It., 2019, I, 1181, nota di LUCCIOLI):

"Posto che l'assegno divorzile svolge una funzione sia assistenziale che perequativa e compensativa, e va determinato alla stregua dei canoni enucleati da cass. 18287/18, non si discosta da questi ultimi e va pertanto confermata la pronuncia di merito che, in sede di revisione delle condizioni di divorzio, ai sensi dell'art. 9 l. divorzio, ha revocato l'obbligo di corrispondere tale assegno a carico dell'ex marito, per il venir meno sia della richiamata funzione assistenziale, a causa della sopravvenuta riduzione della capacità reddituale dell'uomo, conseguente al suo pensionamento, mentre ormai l'ex moglie è del tutto autosufficiente economicamente, in quanto titolare di un reddito medio di euro 3.000 mensili, sia di quella perequativo-compensativa, atteso che la beneficiaria neppure aveva dedotto quale fosse stato il suo contributo alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dell'ex coniuge "

Nella specie il giudice di merito aveva revocato l'assegno divorzile a carico dell'ex marito, a fronte di sicure sopravvenienze (il peggioramento delle condizioni economiche di quest'ultimo, pensionato, ma anche un obiettivo miglioramento di quelle dell'ex moglie, che dispone di congruo reddito proprio).

La Suprema corte ha confermato tale statuizione — alla stregua della pronuncia delle sezioni unite — rilevando che non sono (più) operanti né la funzione assistenziale (la sentenza in rassegna non esita a richiamare l'autosufficienza economica dell'ex moglie, così operando i criteri di determinazione dell'assegno individuati da talune pronunce del 2017-2018, disattese proprio dall'arresto delle sezioni unite, cit.), né quella perequativo-compensativa, neppure evocata (forse però perché, all'epoca della decisione di merito, ora confermata, tale funzione — certo presente nell'art. 5 l. div. — non era adeguatamente valorizzata dalla giurisprudenza allora prevalente).

Per la giurisprudenza di merito cfr Trib. Velletri 16 aprile 2020, Foro it., Rep. 2020, voce Matrimonio, n. 171, che appunto mostra di aderire all'orientamento di legittimità, pur minoritario, che dà tuttora preponderanza alla funzione assistenziale dell'assegno; ne segue che il giudice deve tener conto sia della impossibilità di vivere autonomamente e dignitosamente da parte del richiedente e sia della necessità di compensare quest'ultimo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, "senza che abbiano rilievo, da soli, lo squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale dell'altro ex coniuge, tenuto conto che la differenza reddituale è coesistente alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, ma è ormai irrilevante ai fini della determinazione dell'assegno, e l'entità del reddito dell'altro ex coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze".

Di grande rilievo, anche operativo, è Cass. 23 aprile 2019, n. 11178 (Foro It., 2019, I, 3129, nota di CEA) che, sostanzialmente confermando l'orientamento sopra riportato dei giudici trevigiani, afferma:

Posto che l'assegno divorzile va ormai determinato secondo i criteri enunciati da cass., sez. un., 18287/18, una volta cassata la sentenza che si era pronunciata sull'assegno alla stregua del parametro, ormai superato, della tendenziale conservazione del pregresso tenore di vita familiare, nel giudizio di rinvio, fermo che il giudice dovrà riesaminare il complessivo quadro fattuale desumibile dall'istruttoria svolta, le parti potranno essere rimesse nei poteri di allegazione e di prova, in relazione alle circostanze divenute rilevanti (ad es. con riferimento al contributo dato dal richiedente alla vita della famiglia) in seguito al richiamato intervento delle sezioni unite.

In termini Cass. 4215\21 cit. (secondo cui il giudice di merito dovrà rimettere le parti nei poteri di prova e di allegazione conseguenti ai nuovi parametri -pur se sostanzialmente giurisprudenziali- di determinazione dell'assegno); 5 maggio 2021, n. 11795 (in motivazione); 29 luglio 2021, n. 21822 (inedita)

Per altro profilo, pure di grande rilievo, App. Palermo 26\11\18 (Foro it., 2019, I, 319) aveva enunciato che:

Le condizioni di divorzio tra gli ex coniugi possono essere modificate solo a fronte della sopravvenienza di giustificati motivi, da intendersi quali circostanze fattuali che abbiano alterato l'assetto economico considerato dal primo giudice, da valutarsi però (da parte di quello adito ai sensi dell'art. 9 l. 898/70) secondo i criteri enunciati da cass., sez. un., 18287/18 (nella specie, la corte ha revocato l'assegno divorzile riconosciuto all'ex moglie, sul rilievo che, successivamente, erano migliorate le sue condizioni economiche, in quanto ne era aumentato il reddito, mentre erano peggiorate quelle del marito, onerato del mantenimento di due figli nati successivamente al divorzio e dalle crescenti esigenze, e soprattutto tenuto conto che, anche in ragione della brevissima durata del matrimonio, sciolto per inconsumazione, la moglie non aveva apportato alcun contributo all'implementazione del patrimonio familiare e del marito, né aveva sacrificato aspettative professionali e reddituali).

Così Cass. , 20-01-2020, n. 1119 (Foro it., 2020, I, 2436, nota di . CEA):

Il mutamento di natura e funzione dell'assegno divorzile, affermato dalle sezioni unite nella loro massima espressione nomofilattica, non costituisce di per sé solo «giustificato motivo» sopravvenuto ai fini dell'esperibilità della domanda di revisione dell'assegno ex art. 9 l. div., essendo pur sempre necessario un mutamento sopravvenuto delle condizioni patrimoniali delle parti, che il giudice della revisione dell'assegno dovrà accertare alla luce dei nuovi principi giurisprudenziali (nella specie, in un procedimento instaurato ai sensi dell'art. 9 l. div., il ricorso per cassazione, proposto prima della pronuncia di sez. un. 18287/18, è stato dichiarato inammissibile in quanto fondato su fatti non sopravvenuti rispetto al provvedimento di cui era stata chiesta la modifica).

§ 6. La giurisprudenza di merito, in generale

Come accennato la giurisprudenza di merito si è adeguata all'arresto delle SSUU, in termini sicuramente più convinti e uniformi rispetto a quanto avvenuto successivamente alla pronuncia del 2017.

Qui di seguito si darà conto di pronunce recenti o anche recentissime, molte inedite, di tribunali (e corti d'appello) uniformemente distribuiti sul territorio.

Le sentenze (o i decreti) inedite saranno richiamati con la data della pubblicazione e con il numero (se non noto con quello di r.g.), nonché con l'indicazione dell'estensore.

Va subito segnalato che – in particolare – i tribunali e le corti di merito italiane sono ormai fermi nel riconoscere l'assegno divorzile, sempre a fronte di significativi squilibri tra la posizione economica dei coniugi, solo allorché questa sia causalmente riferibile alle scelte di vita matrimoniali.

Particolare rilievo è dato all'accertamento del contributo del coniuge economicamente più debole – e richiedente l'assegno - alla vita della famiglia, es. all'accudimento dei figli, come alla formazione del patrimonio di entrambi e comune.

Ad es. Trib. Venezia 30\12\19, di cui cfr infra, osserva che

“il mero squilibrio reddituale tra le parti e l'alto livello reddituale del destinatario della domanda “non costituiscono, da soli, elementi decisivi per l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno”, ma è anche vero che “Ove uno squilibrio non vi fosse o fosse irrilevante, sia perché le parti risultino prive di mezzi economici, sia perché le condizioni siano sostanzialmente equivalenti, non dovrebbe procedersi all'accertamento

successivo... Nella diversa prospettiva valorizzata dal Supremo collegio il dato dello squilibrio economico conseguente al divorzio non in releva in sé, dovendo apprezzarsi se questo sia causalmente ricollegabile a scelte di vita che abbiano portato alla compromissione di potenzialità di lavoro esterno e “sull’assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all’interno della famiglia e dal conseguente contributo fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell’altro coniuge”, Ove ricorra questa relazione causale, “occorre tenere conto di questa caratteristica della vita familiare nella valutazione dell’inadeguatezza dei mezzi e dell’incapacità del coniuge richiedente di procurarsi per ragioni oggettive. Gli indicatori, contenuti nella prima parte dell’art. 5, comma 6, prefigurano una funzione perequativa e riequilibratrice dell’assegno di divorzio che permea il principio di solidarietà posto a base del diritto” (cfr. Cass. 11287/2018)..”

Così App. Napoli 10\1\19, di cui cfr infra:

*“le sezioni unite richiedono che il giudice deve accertare rigorosamente le cause di quella inadeguatezza, «alla stregua dei parametri indicati dall’art. 5, 6° comma, prima parte, l. 898/70, e in particolare se quella sperequazione sia o meno la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all’età dello stesso e alla durata del matrimonio»”*¹¹

Così infine Trib. . Reggio E , 14\12\20 , di cui cfr infra:

“Il rilevante squilibrio tra le posizioni economico-patrimoniali dei coniugi non è condizione sufficiente al riconoscimento dell’assegno divorzile. Le Sezioni Unite del 2018 hanno infatti sottolineato che, in presenza di un divario rilevante nella situazione economica delle parti, si deve innanzitutto comprendere quale sia stata la causa del divario stesso. Solo qualora lo squilibrio tra le posizioni economico-patrimoniali sia stato causato dai sacrifici effettuati dal richiedente, può essere riconosciuto il diritto alla corresponsione di un assegno divorzile. Occorre quindi accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra disparità reddituale-patrimoniale e sacrificio del coniuge richiedente l’assegno.

Pertanto, solo qualora lo squilibrio tra le posizioni economico-patrimoniali sia stato causato dai sacrifici effettuati dal richiedente, può essere riconosciuto il diritto alla corresponsione di un assegno divorzile; occorre quindi accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra disparità reddituale-patrimoniale e sacrificio del coniuge richiedente l’assegno”.

Da qui , anche, la prevalenza di pronunce di rigetto delle domande di assegno divorzile, specie a fronte di matrimoni di breve durata, o allorchè il disquilibrio sia stato già compensato altrimenti, ovvero non dipenda dall’andamento della vita coniugale

Né vanno trascurati gli oneri probatori gravanti sul coniuge richiedente l’assegno.

§ 7. Profili probatori.

¹¹ Così ancora la motivazione: “Il primo profilo da approfondire — quello forse più innovativo della pronuncia delle sezioni unite — attiene alla necessità del rigoroso accertamento del nesso causale tra l’accertata sperequazione tra i mezzi economici di cui ciascuna parte disponga e il «contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all’età dello stesso e alla durata del matrimonio» (cfr. sub b la massima sopra riportata).

Infatti, «l’assegno divorzile non è diretto ad assicurare al coniuge economicamente più debole l’agiatezza goduta nel corso della vita matrimoniale, ma a compensare l’investimento compiuto nel progetto matrimoniale medesimo, così almeno tendenzialmente perequandosi i disagi economici discendenti dal divorzio»: così isticamente Trib. Civitavecchia 14 settembre 2018, cit.

Tale accertamento, come detto rigoroso, costituisce una precisa ricaduta di quella funzione perequativa-compensativa dell’assegno di cui si è già segnalata la centralità, nella prospettiva dell’intervento delle sezioni unite: per dirla con la migliore dottrina, l’assegno — in tale prospettiva — va riconosciuto alla parte che non dispone di mezzi adeguati in conseguenza alle comuni determinazioni assunte nella condizione della vita familiare, e che pertanto va parametrato in funzione delle caratteristiche e della distribuzione dei ruoli endofamiliari, in proporzione alla durata, all’intensità e alla rilevanza del contributo fornito dal richiedente medesimo.

Si tratta, non a caso, di uno dei profili più e meglio approfonditi dalla giurisprudenza di merito successiva all’intervento delle sezioni unite. L’esistenza e l’entità, qualitativa e quantitativa, di tali contribuzioni, se si preferisce di tali sacrifici, può incidere in maniera significativa, se non decisiva, non solo sull’importo dell’assegno, ma tout court sul suo stesso riconoscimento (o diniego).

Tanto a meno che non si voglia attribuire, con parte della giurisprudenza di merito (ma vi sono anche riscontri dottrinali, che muovono proprio dalla pronuncia delle sezioni unite) autonoma rilevanza alla sola funzione assistenziale, qualora non vi sia in concreto spazio per quella perequativa-compensativa.

In tal caso, però, l’assegno potrà essere riconosciuto all’ex coniuge, che si trovi in condizioni di marcato dislivello reddituale/patrimoniale rispetto all’altro, che non disponga, obiettivamente, di risorse tali da consentirgli l’autosufficienza economica, da intendersi come esistenza libera e dignitosa (la valutazione dell’autosufficienza, in tal caso, dovrebbe comunque non essere ancorata a criteri rigidi e predefiniti, bensì, al di là di ogni automatismo, ad indici variabili e relativi, collegati alle situazioni concrete, dovendosi in particolare valutare la posizione del coniuge richiedente, quanto alle sue condizioni di vita, anche pregresse, alla sua età, ai suoi progetti e alle sue condizioni di salute).”

Si è detto – e qui la pronuncia della Cassazione del 2017 conserva piena attualità – che la giurisprudenza, di legittimità come di merito, è ormai molto rigorosa in punto di onere della prova, incombente sul richiedente l'assegno.

Particolarmente rigorosa la prima sezione civile del tribunale di Roma, che impone alle parti – ma evidentemente specie al richiedente – una era e propria discovery processuale.

Cfr ad es. Trib. Roma 19\1\21 RG 63939\16, est. CAMBI

Alla moglie, impiegata, è stato negato l'assegno divorzile a carico del marito, commerciante.

La donna aveva sì documentato il proprio reddito annuo (25.000 euro), ma non aveva assolto all'onere specificamente imposto dal tribunale, con due ordinanze, di esibire la documentazione bancaria e quella relativa forme di risparmio o di investimento.

Ne segue che era stato possibile ricostruire solo parzialmente la sua posizione patrimoniale.

Di contro la legge div. impone ai coniugi di esibire ogni documentazione utile su reddito e patrimonio.

In altri termini le parti sono tenute a una condotta di lealtà processuale di particolare rigore, che giunge al punto di imporre loro di fornire a controparte anche elementi contrari ai propri interessi, a garanzia degli obblighi costituzionali di reciproca protezione, derivanti dal matrimonio, art. 29 Cost., e dal dovere di mantenimento della prole, ex art. 30 Cost.

La sanzione processuale dei comportamenti che si sottraggono a tale obbligo è, osserva il Tribunale, quella che si desume dall'art. 116 c.p.c.; il giudice può quindi trarre elementi di prova contro la parte che tale obbligo abbia violato.

Ne segue che il mancato deposito della documentazione richiesta depone per l'esistenza di disponibilità finanziarie e o introiti sottaciuti.

inoltre non potendosi procedere a un attendibile valutazione comparativa della situazione economica delle parti, e ciò proprio a causa della condotta della parte richiedente, non vi è prova della sperequazione economica.

Da qui appunto il rigetto della domanda.

Di rilievo anche Trib. Roma 4\5\21, n.r.g. 80653\16, est. CIANI.

Il matrimonio ha avuto lunghissima durata, circa 30 anni: nella specie alla moglie (baby sitter occasionale) è stato riconosciuto a carico del marito (ufficiale dell'aeronautica) un assegno di euro 500,00 mensili, molto inferiore rispetto a quanto richiesto, perché la donna – priva comunque di specifica capacità professionale – non aveva provato di aver sacrificato specifiche e determinate ambizioni professionali e lavorative.

In termini Trib. Roma 5\1\21 (54240\16), est. CIANI, che ha negato l'assegno alla moglie (la quale comunque svolgeva attività saltuarie, e disponeva di proprietà immobiliari, compresa la casa coniugale, di valore superiore a quelle del marito), soprattutto in quanto ella non aveva mai provato che la dedotta disparità economica patrimoniale fosse riferibile alle scelte condivise nella vita matrimoniale e incidente sulla sua realizzazione lavorativa e professionale.

§ 8 a . La riconducibilità della sperequazione reddituale\patrimoniale tra i coniugi alle scelte di vita familiare e il contributo del richiedente l'assegno alle esigenze familiari. Pronunce di riconoscimento dell'assegno.

La giurisprudenza di merito è molto rigorosa nell'accertare l'esatta portata del contributo del coniuge richiedente l'assegno alle esigenze familiari e alla formazione del patrimonio, comune come dell'altro coniuge. Non di rado - pur a fronte di rilevanti sperequazioni economiche – è stato negato l'assegno proprio perché tale contributo non è stato rinvenuto, ovvero ritenuto significativo.

Si esaminano qui di seguito, in primo luogo, talune pronunce che hanno riconosciuto al richiedente l'assegno divorzile.

Trib. Roma 22\1\21, n.r.g. 16075\15 est. CIANI.

Nel corso del matrimonio, pluridecennale, la moglie si è curata dei figli (collocati presso di lei, ma uno è ormai maggiorenne) e della famiglia; la donna dispone di un proprio reddito (è insegnante, e percepisce del canone di locazione di un immobile commerciale), ma il marito dispone di un relevantissimo patrimonio immobiliare, in parte intestato a società di famiglia.

E' stato riconosciuto un assegno divorzile di euro 350 mensili.

Trib Roma 23\4\21, , sent. N. 7881\21, est. ALBANO.

Il matrimonio è durato circa 25 anni; il marito è geometra, ma vi sono indici di maggiore redditività. La moglie – ultracinquantenne – svolge attività occasionali, ma non è inserita in modo proficuo nel contesto lavorativo, e durante il matrimonio si è sempre occupata di famiglia e figli: la capacità lavorativa – osserva il Tribunale – va pur sempre calata nella situazione familiare.

Da qui l'attribuzione dell'assegno di euro 200 mensili.

Trib. Torino 9 novembre 2018, n.r.g. 7169/16, est. De Magistris

La sentenza reputa che sussista uno squilibrio tra le posizioni economiche delle parti: la moglie è oggi sostanzialmente priva di reddito e non ha la concreta possibilità (è oltretutto quasi sessantenne) di svolgere una attività lavorativa, pur se dispone un consistente patrimonio mobiliare e immobiliare.

Il marito, di contro, dispone di un reddito mensile netto (da investimenti; egli non lavora da molti anni) di euro 4.500, mentre il suo patrimonio complessivo ammonta sopra i 7 milioni di euro.

Il matrimonio è durato circa tredici anni.

_. Così la sentenza:

«Al fine di applicare il criterio compensativo e perequativo, poi, occorre considerare che il contributo fornito dalla sig. C. nella formazione del patrimonio familiare è stato trascurabile se si pone mente al fatto che dalla lettura della sentenza di separazione, dalle argomentazioni svolte dalle parti nel processo di appello e da quelle dedotte nel presente giudizio emerge che durante il matrimonio il mantenimento della famiglia, che conduceva una vita assai agiata, gravava interamente sulle finanze del sig. M. La convenuta sig. C., nel corso degli anni, ha svolto una propria autonoma attività lavorativa di antiquaria e si è dedicata alla famiglia ... Dal matrimonio, durato circa tredici anni, è nato un figlio oggi trentenne. Con sentenza del 14 aprile 2016, tuttavia, il Tribunale di Torino ha accertato il difetto di veridicità del riconoscimento effettuato dal sig. M. del figlio, nato prima del matrimonio. La sig. C. negli atti del presente giudizio ha ripetutamente sottolineato che il benessere familiare era da ricondurre alla ricchezza della famiglia M.; ha altresì riconosciuto che il proprio patrimonio è conseguenza delle intestazioni, o cointestazioni, di immobili dovute ad atti di liberalità del sig. M., il quale aveva acconsentito alla intestazione alla moglie di immobili successivamente venduti dopo la separazione (si legge 'prestigioso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (tutto di derivazione maritale)' e ancora 'In definitiva tutto dipese sempre dall'ex marito: la vita agiata e le relazioni di prestigio in costanza di matrimonio; l'impegno sofisticato di antiquaria e di arredatrice; le intestazioni immobiliari della moglie').

Per contro, la provenienza del patrimonio del sig. M. è pacificamente da ricondurre alla famiglia di origine ... Nel caso all'esame del tribunale un ridotto contributo avrebbe fornito la sig. C. alla formazione della ricchezza familiare ed, anzi, se ne sarebbe avvantaggiata al momento della separazione con la vendita degli immobili a lei intestati.

La ricostruzione in questi termini esclude l'applicabilità, al caso di specie, del criterio compensativo-perequativo, come sopra descritto, e lascia il campo all'operatività della sola funzione assistenziale-alimentare in senso stretto dell'assegno, con la conseguenza che questo deve obbligatoriamente essere contenuto nella somma necessaria per un'esistenza dignitosa. Tale considerazione esclude che possa essere accolta la richiesta di revoca dell'assegno di divorzio, come formulata dal ricorrente, ma impone la riduzione di quanto già stabilito in sede presidenziale».

Da qui il riconoscimento di un assegno, solo assistenziale, di euro 1200,00 mensili.

§ 8 b. Pronunce di rigetto della domanda di assegno

Ben più variegati e ampi gli orientamenti in tema di rigetto della domanda di assegno (cfr, evidentemente, anche nei § successivi).

Trib. Roma 2\7\21 n. 13072\21, est. ALBANO,

L'assegno è stato negato perché, all'epoca del matrimonio, i due erano già anziani: settantenne il marito, ultracinquantenne la moglie, sicché quest'ultima aveva già acquisito un profilo professionale adeguato, e comunque aveva lavorato presso scuola polacca, che poi aveva lasciato per sua scelta per occuparsi madre; infine corrisponde un canone di locazione di euro 850 mensili, non compatibile con povertà.

Trib. Bologna 11 marzo 2021 rg 18293\17, est. MIGLIORI (in ONDIF, osservatorio nazionale diritto di famiglia)

Nella specie è stato negato alla moglie l'assegno divorzile, che – in applicazione del principio di autoresponsabilità- si sarebbe risolto in una rendita di posizione.

Tanto nonostante la rilevante disparità reddituale tra gli ex coniugi, e nonostante che la moglie sia affetta da patologia cardiaca,.

La donna non aveva dimostrato (né allegato) di essersi attivata per reperire un impiego compatibile con le sue condizioni di salute e con l'impossibilità di compiere sforzi intensi e neppure di essersi iscritta a un centro per l'impiego, né ha provato di essersi attivata per avere il reddito di cittadinanza e non si è mai adoperata per ottenere la pensione di invalidità.

In definitiva ella versa in un situazione difficile sì, ma dovuta alla sua inerzia colpevole.

Trib. . Reggio E 14\12\20 , est. DAZZI (in ONDIF)

Il Tribunale ha negato l'assegno divorzile, in quanto lo squilibrio delle posizioni economiche dei coniugi non era stato causato dai sacrifici del richiedente.

In particolare la notevole consistenza patrimoniale e reddituale del marito era derivata in via esclusiva dalla cospicua ricchezza della sua famiglia di origine, la moglie poi aveva sì – in costanza di matrimonio – lasciato il lavoro (dipendente di una società), ma per intraprendere l'attività libero professionale di architetto, il che non è sufficiente al riconoscimento in favore della stessa di un assegno divorzile.

Così la motivazione:

“ se anche tale scelta fosse considerata una rinuncia da parte della moglie stessa alle proprie aspirazioni lavorative, tale rinuncia non può di certo essere stata *la causa* della disparità reddituale-patrimoniale esistente tra le parti, che già esisteva prima del matrimonio, e che non è quindi causalmente riconducibile al sacrificio da parte della moglie, negli anni del matrimonio, delle proprie aspirazioni professionali in funzione del *ménage* familiare”

Tribunale di Bologna, 11 settembre 2020, sent 1234\20, est. BETTI (n ONDIF)

La sentenza ha riconosciuto alla moglie un assegno divorzile (euro 6000,00 mensili, nonostante la diminuzione dei redditi dell'ex marito, da un lato, e l'aumento di quelli dell'ex moglie dall'epoca della separazione, dall'altro, in ragione della funzione perequativo-compensativa, dell'assegno; tanto tenuto conto che la moglie aveva apportato un importante contributo alla vita familiare provvedendo alla cura della figlia e della famiglia e rinunciando a svolgere un'attività professionale, in seguito a una scelta condivisa tra i coniugi. Più di preciso il marito, già imprenditore di successo, disponeva di un relevantissimo patrimonio (presidente di una holding, era stato licenziato, ma aveva ricevuto, tra l'altro, un extra di oltre 800.000 euro, e la società aveva comprato per circa 2.500.00 euro le sue azioni.

Così la motivazione:

“ *la convenuta ha un congruo patrimonio mobiliare e dunque non può essere riconosciuta la funzione assistenziale dell'assegno. Inoltre, tale patrimonio si sta sensibilmente incrementando negli anni grazie ai dividendi della " X s.r.l."* e ai risparmi consentiti dai cospicui contributi versati dal marito.

Dall'altro lato, tuttavia, la medesima ha apportato un importante contributo alla vita familiare provvedendo alla cura della figlia e della famiglia e rinunciando a svolgere un'attività professionale, in seguito a una scelta condivisa tra i coniugi. Infatti, non può ragionevolmente ritenersi che la decisione di lasciare il lavoro sia stata presa dalla signora Y in disaccordo con il marito. ...

L'opzione adottata dai coniugi in ordine ai differenti ruoli del marito e della moglie (il primo dedito alla professione e la seconda alla gestione domestica) ha inevitabilmente comportato il sacrificio delle aspettative lavorative della signora Y e ha concorso alla creazione dell'attuale squilibrio economico tra le parti, creatosi nel corso della vita matrimoniale protrattasi per oltre venti anni.

Invero, sebbene quest'ultima sia una donna in buona salute di 53 anni e pertanto dotata di capacità lavorativa, non può non osservarsi che da circa 27 anni è uscita dal mercato dell'impiego e che è priva di specifici titoli professionali, cosicché un suo reinserimento nel mondo del lavoro non è facile, tanto più a un buon livello stipendiale”

§ 9. Il contributo alla formazione del patrimonio comune e dell'altro coniuge: una pronuncia romana.

La giurisprudenza, come si è visto, è rigorosa nel ricercare – ai fini del riconoscimento dell'assegno – il contributo del coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e dell'altro coniuge, contributo però che può avere variegati contenuti.

Va qui segnalata una recente sentenza romana, di rilievo anche per l'entità dell'assegno riconosciuto all'ex moglie.

Trib. Roma 12\3\21 , n.r.g. 63425\15, est. CIANI.

Nella specie il matrimonio ha avuto durata non breve (matrimonio del 1993, separazione consensuale del 2013 (la moglie aveva conseguito un assegno di euro 15.000 mensili), sentenza sullo status del 2017). Il figlio, da poco maggiorenne, vive col padre.

L'ex marito è avvocato, ma titolare di un enorme patrimonio, mobiliare e immobiliare (e di un reddito annuale di 1.500.00 euro), di origine ereditaria, mentre la moglie è psicoterapeuta, a sua volta decisamente benestante (reddito annuale di 300mila euro, e consistente patrimonio immobiliare).

Di grande rilievo l'ex casa familiare, un enorme immobile di grandissimo pregio, formalmente (con altri cespiti) nella titolarità di un trust (di diritto inglese), di cui la moglie era stata beneficiaria.

La donna, inoltre, aveva introdotto dei procedimenti per conseguire l'inefficacia in Italia del trust, e comunque la sua inopponibilità (con conseguente riconduzione al marito dei cespiti relativi).

Nondimeno il Tribunale ha riconosciuto alla moglie l'assegno divorzile di euro 25.000,00 mensili, è evocato il criterio compensativo – perequativo, ma non mancano profili risarcitori, in relazione alle obbligazioni inadempite del marito nei suoi confronti.

Così la motivazione:

“Il Collegio ritiene sussistenti nel caso di specie i presupposti per il riconoscimento in favore dell'odierna resistente del diritto a percepire l'assegno divorzile dall'ex coniuge avuto riguardo non tanto al criterio assistenziale, tenuto conto delle complessive risorse di cui dispone Rosalinda Socrate, quanto piuttosto valorizzando il criterio così detto compensativo perequativo, avendo ella contribuito alla formazione di un patrimonio, segnatamente quello del trust, dal cui godimento la stessa è esclusa in conseguenza proprio del divorzio avendo perso la qualità di beneficiaria dello stesso a seguito dello scioglimento del matrimonio con MARITO.

Al riguardo non può non essere sottolineato ed evidenziato che è lo stesso ricorrente ad aver riconosciuto l'apporto dato dalla moglie a tale scopo nelle lettere prodotte dalla MOGLIE ed aventi evidente contenuto confessorio”.

In particolare, in una di queste lettere, il marito riconosceva che la moglie aveva “ il diritto vitalizio incondizionato a vivere nella casa dove abitiamo è riservato a noi e a nostro figlio e successivamente ai suoi eredi. Tale diritto è incondizionato, essendo soggetto al solo obbligo di sostenere le spese di manutenzione ordinaria dell'immobile.

Poiché i beni mobili e immobili esistenti nel trust erano e sono da considerarsi, in effetti, per almeno la metà del loro valore, moralmente spettanti a noi”; i beni furono intestati al trust “ per ragioni fiscali e successorie... non è mai stata neanche implicitamente mia intenzione negare il tuo contributo alla creazione di quella parte dei beni del trust che formalmente sono allo stesso intestati, che in effetti sono nostri per averli noi creati insieme, arricchiti e incrementati ognuno con le proprie forze”

Il marito aveva anche fatto ottenere alla moglie dal trust il versamento di un consistente importo, euro 250,000, ma non aveva ottemperato all'impegno di farle acquisitare un immobile equivalente alla casa coniugale (da cui la donna era stata allontanata, dopo il collocamento del figlio presso il padre).

Conclude il Tribunale: “ pur nella consapevolezza della diversità degli istituti non può non evidenziarsi come in sede di separazione consensuale la MOGLIE, all'epoca assegnataria della casa familiare, immobile di enorme pregio, aveva ritenuto adeguato e sufficiente per se stessa un assegno di mantenimento di euro 15.000,00 mensili, fermo l'obbligo del marito di provvedere agli oneri di manutenzione e al pagamento del personale domestico addetto alla villa di Via X, la perdita del godimento della quale non può non assumere rilievo nella quantificazione dell'assegno divorzile”.

§ 10. L'accertamento “controfattuale” e i suoi limiti .

Alcune pronunce, nel valutare le aspettative sacrificate dal richiedente l'assegno, e che hanno determinato uno spostamento patrimoniale ormai avvertito come ingiusto, hanno proceduto con un metodo “storico”, quello dell'“accertamento controfattuale”, vale a dire ad un giudizio prognostico ipotetico sulle aspettative di vita sacrificate dal richiedente l'assegno. Tanto ipotizzando che il matrimonio non ci sia stato (o che comunque

il richiedente, invece di occuparsi in via prevalente della famiglia, si sia dedicato, “ a tempo pieno” ad una attività professionale).

A ben vedere anche Cass. 18287/18 dà rilevanza, nell'ambito degli accertamenti demandati al giudice, al giudizio prognostico ex ante, che ben può definirsi «controfattuale» (ma il termine non è nella sentenza delle sezioni unite) sulle aspettative lavorative sacrificate dal coniuge richiedente l'assegno in ragione del matrimonio (il giudizio appunto va condotto «come se» il matrimonio non ci fosse stato).

T. Pavia, 23-07-2018 (Foro it., 2019, I, 320)

L'assegno divorzile va determinato in base ai parametri indicati da cass., sez. un., 18287/18, anche alla stregua di un giudizio prognostico «controfattuale», come se il matrimonio non ci fosse stato, sulle aspettative sacrificate dal richiedente rispetto alla situazione che si crea con il divorzio, sulla scorta di fatti rientranti nella comune esperienza e delle presunzioni semplici, tenendo conto, in particolare: a) del tipo di modello familiare in concreto voluto e posto in atto dalla coppia, b) della circostanza che l'assegno divorzile non può comunque ovviare alle sperequazioni che esistono nel mercato del lavoro, atteso che, diversamente, si favorirebbero scelte matrimoniali basate sulla convenienza economica (nella specie, il tribunale ha negato l'assegno divorzile all'ex moglie, in quanto non vi è una significativa disparità economica tra i due, entrambi benestanti, che, in sede di separazione, già avevano proceduto alla divisione del patrimonio comune con attribuzioni che avevano tenuto conto dell'apporto dato dalla moglie al marito e alla famiglia, con sacrificio della propria carriera professionale, che però, verosimilmente, non le avrebbe comunque garantito, se pure si fosse sviluppata, una più favorevole posizione economica).

Qui di seguito una parte della mia annotazione in Foro It.:

“ La sentenza del Tribunale di Pavia, pur prestando adesione alla pronuncia delle sezioni unite, specie con riferimento alla affermata funzione assistenziale, ma anche perequativa-compensativa dell'assegno, sviluppa — come espressamente enunciato — profili «rimasti in ombra» in quella pronuncia.

In particolare — al fine (esplicitato) di evitare che l'assegno determini una locupletazione ingiustificata — la sentenza esclude che la funzione perequativa-compensativa surrichiamata possa essere intesa come volta a superare (quasi in una prospettiva macroeconomica, che non può essere quella giudiziaria) le sperequazioni che tuttora esistono nel mercato del lavoro, specie a danno delle donne (la sentenza delle sezioni unite alludeva, in un punto, alle perduranti discriminazioni di genere nella società italiana).

Particolare rilievo è poi attribuito al giudizio prognostico ex ante, «controfattuale» (ma il termine non è nella sentenza) sulle aspettative lavorative sacrificate dal coniuge richiedente l'assegno in ragione del matrimonio (il giudizio appunto va condotto «come se» il matrimonio non ci fosse stato).

Nella specie tale giudizio non è favorevole alla moglie, che, laureata in scienze politiche, rinunciò a lavorare come giornalista, seguendo il marito nelle diverse città dove questi si era trasferito per lavoro, conseguendo poi brillantissimi risultati, anche economici.

Infatti, secondo il tribunale, che ricorre a dati di comune esperienza, la donna, se anche avesse lavorato come giornalista, al termine della carriera non si sarebbe trovata in una situazione patrimoniale migliore di quella attuale (tenuto conto che, al di fuori delle «grandi firme», i redditi dei giornalisti non sono particolarmente elevati).

Inoltre, e soprattutto, il tribunale esclude che vi sia una significativa disparità tra la posizione economica degli ex coniugi; infatti la moglie gode di un rilevante reddito da capitale e, d'altronde, i due, in sede di separazione, avevano già diviso il patrimonio comune, con attribuzioni che tenevano conto dell'apporto dato dalla moglie alla (brillante) carriera del marito, con proprio sacrificio, sicché, in sostanza, la funzione perequativa, compensativa sopra richiamata è stata già ampiamente assolta.”

App. Napoli 10 gennaio 2019, Foro It 2019, I, 658

L'assegno divorzile va determinato alla stregua dei parametri indicati da cass., sez. un., 18287/18, tenendo conto, in particolare, che il giudice deve, con riferimento all'ex coniuge richiedente: a) procedere ad un giudizio prognostico «controfattuale», sulle aspettative da questo sacrificate rispetto alla situazione che si crea con il divorzio; b) valutare precipuamente, considerata la fondamentale funzione perequativa-compensativa dell'assegno, il contributo dato dal medesimo all'altro coniuge e alla famiglia, anche con riferimento alla durata del matrimonio; c) considerare, come fattori di moderazione o anche di esclusione dell'assegno, i contributi e in generale i vantaggi che lo stesso ha ricevuto dall'altro, nel corso della vita matrimoniale; d) considerare

altresì il parametro delle ragioni della decisione, inteso come rilevanza delle condotte dell'uno o dell'altro nella dissoluzione del matrimonio, sempre che la separazione giudiziale sia stata pronunciata con addebito (nella specie, la corte ha revocato all'ex moglie l'assegno divorzile riconosciutole in primo grado, nonostante la lunga durata del matrimonio, circa venticinque anni, l'età ormai avanzata della donna, la circostanza che la stessa, pur disponendo di un proprio reddito da pensione e da investimenti, gode di una posizione economica che nel complesso è significativamente inferiore rispetto a quella dell'ex marito, titolare in particolare di un notevole patrimonio immobiliare, ciò in quanto: i) il matrimonio, contratto quando entrambi erano ormai non più giovani, e ciascuno con propri figli, non ha comportato alcun peggioramento delle prospettive lavorative della donna, che ha continuato a svolgere l'attività di insegnante fino al pensionamento; ii) ella non ha contribuito in alcun modo al benessere e alle esigenze del marito e in generale della famiglia, o almeno non ve ne è prova; iii) di contro ella ha beneficiato di un altissimo tenore di vita, che le era consentito dalle elevate disponibilità del marito, il quale ha provveduto a tutte le esigenze economiche della famiglia; iv) la sicura autosufficienza economica non ha consentito di riconoscerle neppure un più ridotto assegno meramente assistenziale).

Nella specie l'assegno era stato riconosciuto in primo grado sul rilievo che il matrimonio era durato circa trenta anni e sulla rilevante disparità della posizione reddituale dei coniugi.

La Corte ha di contro revocato l'assegno, tra l'altro, in quanto la moglie, già avanti negli anni al momento del matrimonio, non aveva sacrificato, appunto in una prospettiva "controfattuale", nessuna concreta aspettativa di vita.

Così la motivazione:

"L'accento va posto, in primo luogo, sulla funzione perequativa-compensativa dell'assegno, come detto centrale nell'architettura dell'arresto più volte richiamato.

Ebbene, nella specie, in concreto, l'assegno non potrebbe svolgere tale funzione, sicché, se riconosciuto, determinerebbe solo un'ingiustificata locupletazione per l'ex moglie.

L'appellata, certo, pone l'accento sulla sperequazione patrimoniale tra la posizione sua e quella di controparte, sperequazione che questa corte ha già riconosciuto.

Può inoltre ritenersi che i mezzi di cui l'appellata dispone siano inadeguati (e certo tali sono, in relazione alla posizione del marito; né poi ella — ormai pensionata — può ragionevolmente colmare quella sperequazione con il frutto del proprio lavoro o con altre fonti di guadagno)....

Nella specie, ... sussistono incontrovertibili elementi che consentono di escludere in radice la sussistenza dei presupposti — quali individuati dalle sezioni unite — per il riconoscimento dell'assegno divorzile.

Il matrimonio tra le parti, certo, ha avuto lunga durata... ma è stato contratto quando entrambi erano già avanti negli anni: il marito cinquantenne, la moglie quasi quarantenne. Entrambi venivano da precedenti relazioni matrimoniali, da cui erano nati — all'uno e all'altro, dei figli (è appena il caso di ricordare che le parti non hanno figli comuni).

Quel che interessa è che entrambi — nell'intraprendere la nuova vita matrimoniale — già avevano maturato le proprie scelte professionali, e la loro posizione patrimoniale si era già formata e consolidata; il marito già era un affermato avvocato, la moglie era, e rimase fino al pensionamento, un insegnante.

Pertanto, e in primo luogo, non è favorevole all'appellata il giudizio prognostico ex ante, ampiamente ricostruito nella premessa in diritto: il matrimonio non ha peggiorato, in alcun modo, le prospettive lavorative e reddituali dell'appellata medesima...

Né ella, e si tratta di profilo dirimente, ha provato di aver contribuito significativamente, in qualche modo, alla vita della famiglia, nei termini indicati in precedenza in diritto.

Questo in primo luogo con riferimento alla vita familiare; l'appellata deduce, ma non prova, di aver collaborato per dieci anni (quali?) con il marito, presso il suo studio professionale...

tanto i rapporti familiari quanto — eventualmente — quelli lavorativi; in ogni caso, comunque, al di là delle contestazioni dell'appellante, quanto è dedotto è ben poco credibile...

L'appellata non solo non ha contribuito, nei termini che qui interessano, alla vita matrimoniale, ma ne ha tratto anche sicuro vantaggio; ... riconosce che il marito aveva generosamente contribuito a tutte le sue esigenze e bisogni; l'appellante anzi — senza che sul punto vi sia contestazione — ricorda di aver provveduto anche alle esigenze delle figlie della ex moglie, in costanza di vita coniugale.

Ne risulta allora smentita una ulteriore (e ovviamente non provata) affermazione dell'appellata, cfr. p. 19 della comparsa, secondo cui ella ha dato un significativo contributo personale ed economico alla conduzione della vita familiare, «essendosi dedicata ... con assoluta dedizione al marito e ai figli di quest'ultimo, destinando interamente al ménage familiare tutti i suoi guadagni lavorativi (tanto che essa oggi è priva di risparmi ...)»; in realtà è ben più verosimile che ella abbia utilizzato tali guadagni per gli investimenti cui si è fatto cenno.

La verità, quale emerge dagli atti di causa, è che — nel corso della lunga vita matrimoniale — l'appellata ha goduto di un altissimo tenore di vita grazie alle costanti contribuzioni del marito, di cui deve tenersi conto

(anche in tal caso non a suo favore), secondo quanto sopra ricostruito in diritto... L'assegno non potrebbe essere riconosciuto neppure in funzione solo assistenziale, prescindendo quindi dalla funzione perequativa-compensativa, nella specie inoperante.

Tale riconoscimento, seppure configurabile in diritto (secondo un discutibile orientamento giurisprudenziale e dottrinale sopra richiamato), non potrebbe infatti aver luogo nel caso di specie.

L'appellata, infatti e come ampiamente detto, dispone di sicura autosufficienza economica, per quanto deteriore sia la sua posizione rispetto a quella del marito; l'assegno, allora, assumerebbe allora quel carattere locupletatorio stigmatizzato proprio dalle sezioni unite".

Trib. Livorno 21\6\21 n. 552\21 , est FODRA (in ONDIF)

L'assegno è stato negato benchè sia accertato che il marito guadagni circa il doppio della moglie (ma al netto mantenimento figli la differenza di assottiglia di molto), che oltretutto in corso di matrimonio si era sempre occupato della famiglia.

Tuttavia nella specie non vi era prova del nesso causale tra le scelte di coppia e l'attuale condizione economica di entrambi; in particolare non solo non vi era la prova che le aspettative reddituali e di crescita professionale del marito erano state favorite, con pregiudizio di quelle della moglie.

Questa , in particolare, non aveva documentato né il suo titolo di studio né le sue competenze professionali, così provando (evidentemente in una prospettiva controfattuale) che avrebbe potuto guadagnare di più se non si fosse occupata dei figli.

In definitiva, conclude il tribunale . le deteriori condizioni economiche della moglie dipendevano dalle dinamiche dei suoi rapporti di lavoro.

§ 11. L'esatta portata della nozione di "sacrificio" delle aspettative di vita.

Beninteso, l'assegno non può essere negato solo perché manca la prova dei sacrifici o della perdita di aspettative da parte del coniuge richiedente l'assegno, che però si è comunque dedicato alla vita della famiglia (accudendo i figli e il coniuge, e curando l'abitazione domestica), anche consentendo così all'altro di realizzarsi professionalmente¹².

Trib. Venezia 30\12\19 n. r.g. 9396\17, est. SIMONE .

Nella specie la vita matrimoniale è durata dal 1971 al 2005 (comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione).

Il marito percepisce una pensione di 1200 euro mensili, la moglie (n. 1952) non ha mai lavorato, e manca di competenze professionali specifiche (vive con l'aiuto dei familiari; l'assegno di mantenimento della separazione è di euro 306 mensili) ¹³

¹² Cfr però , in senso più rigoroso, Trib. Napoli 20 \5\ 2021, n. 4793\21 , est . CELENTANO

Nonostante un matrimonio ventennale, e nonostante che "appaia verosimile che la moglie abbia consumato le sue energie fisiche e spirituali all'interno del matrimonio , e si sia occupata in via preponderante del figlio", il tribunale ha rigettato la domanda di assegno divorzile.

In primo luogo perché non c'è alcuna prova del sacrificio di aspettative professionali della moglie, che non ha mai lavorato né durante il matrimonio, né dopo, pur essendo ancora giovane; inoltre in quanto ella comunque ha già avuto un riconoscimento del suo impegno nel corso della vita familiare, in quanto in occasione della vendita della casa familiare ottenne euro 400mila a tantum dal marito.

Infine ella versa in condizioni economiche floride, grazie all'eredità materna.

¹³ "La resistente... ha allegato di non disporre di alcuna altra entrata all'infuori dell'assegno di mantenimento e di essere riuscita ad andare avanti negli anni successivi alla separazione grazie all'aiuto dei familiari (nella specie, il figlio e la sorella) ed ai propri risparmi, ivi compresa una polizza vita di euro 20.000 oggetto di riscatto. La resistente in sede di comparsa di costituzione ha aggiunto che le ricerche per reperire un'occupazione atta a garantire un'autosufficienza economica si erano sempre rivelate infruttuose a causa di diversi fattori: l'età avanzata (la resistente è nata il 2.12.1952), la mancanza di specializzazione ed esperienza, il suo sesso, l'estraneità rispetto al mondo del lavoro da oramai molti anni e l'attuale aridità del mercato lavorativo. Le ragioni indicate rendono, ad avviso della resistente, oggettivamente impossibile l'accesso al mondo lavorativo e l'ottenimento di mezzi adeguati a garantirle un'indipendenza economica che le consentano di mantenersi da sola, senza essere costretta a richiedere la corresponsione di un contributo economico all'odierno ricorrente... Per quanto documentalmente siano limitate le risorse del ricorrente... nondimeno è sempre di più del nulla di

La sentenza presta adesione alla pronuncia delle SSUU, e muove appunto dalla impossibilità per la donna di accedere al mercato del lavoro (“il fattore età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro”).

Indubbiamente la donna – anche in una prospettiva controfattuale (che però il Tribunale non conduce), con il matrimonio, non ha sacrificato alcuna aspettativa o aspirazione professionale o di vita, ma nondimeno si è dedicata alla cura della famiglia.

Così il Tribunale:

“appare al collegio di tutta evidenza che ai fini dell'indagine possono rilevare non solo i sacrifici professionali, poiché un individuo può non avere avuto alcuna aspettativa di lavoro esterno sacrificando la propria carriera e purtuttavia essersi occupato della educazione dei figli e delle faccende domestiche. Il contributo così dato, formando la prole e divenendo il *manager* della famiglia e della casa, costituisce attuazione della libertà di scelta e di autoresponsabilità in ordine ai ruoli ed ai compiti che ciascuno dei coniugi assume nella vita familiare, che trovano tutela negli art. 2, 3 e 29 della Costituzione cui le Sezioni unite hanno fatto riferimento nella motivazione....In questa direzione, pur non emergendo una rinuncia da parte della resistente ad una specifica aspettativa professionale sacrificata nel corso degli anni per potersi dedicare alla cura dei figli e della casa, salvo svolgere a domicilio, come sovente capita nello specifico contesto territoriale di provenienza, l'attività di orlatrice, ma non in regola, appare non revocabile in dubbio che la stessa sia priva di mezzi adeguati per poter provvedere al proprio sostentamento, né per ragioni di età potrà in futuro procacciarsi riavvicinandosi nel mondo del lavoro

Di particolare interesse un ulteriore profilo della sentenza, inerente alla questione (di grande rilevanza) della individuazione del soggetto su cui devono ricadere “i costi”, anche sociali, del divorzio.

Così i giudici veneziani:

“Il ricorrente per contrastare la domanda della moglie ha evidenziato come la stessa avrebbe maturato il diritto al conseguimento della pensione di cittadinanza, il cui importo sarebbe addirittura superiore a quanto domandato in questa sede. L'osservazione in una prospettiva di analisi costi/benefici di tipo individuale appare suggestiva, ma nondimeno non può essere condivisa in una dimensione metaindividuale atta a guardare l'uso delle risorse assistenziali pubbliche. In altri termini, non è possibile trasformare in un costo per la collettività un onere economico, che normativamente deve essere definito a livello di diritto privato, posto che si tratta di ambiti diversi non sovrapponibili. Per contro, qualora la MOGLIE accederà in futuro ad un qualche trattamento di tipo assistenziale, la sopravvenienza potrà essere presa in esame in sede di procedimento ex art. 9 l. 898/1970.

Nel caso di specie, il matrimonio risale al 1971 e la resistente con il proprio lavoro a domicilio, sia pure non in regola, e con l'accudimento della prole e della casa, ha dato un fattivo contributo alla formazione del patrimonio del ricorrente, al quale in sede di separazione fu lasciata la disponibilità della casa coniugale. A questi dati, inoltre, deve aggiungersi che la crisi della coppia causalmente è ricollegabile al marito, al quale la separazione è stata addebitata per condotte aggressive nei confronti della moglie e per la reiterata violazione dell'obbligo di fedeltà”.

Da qui il riconoscimento di un assegno divorzile di euro 317 mensili.

Sostanzialmente in termini, sulla rilevanza anche del lavoro domestico, i è Trib. Roma 21 \2\20 n. sent, 18383, est. CAMBI

cui dispone la MOGLIE, la quale, sempre in sede di udienza presidenziale, ha riferito di aver fatto l'orlatrice sino al 2002, ma si trattava di un lavoro irregolare e per questo non ha maturato contributi per andare in pensione. La resistente ha poi aggiunto che doveva lavorare in casa per badare ai figli e al marito, dovendo intendersi la deduzione nel senso che la prestazione di lavoro a domicilio nasceva dalla necessità di combinare i tempi di vita della famiglia e della casa con quelli di un lavoro destinato al mercato ma non in regola. In breve, la MOGLIE nel dedicarsi alla cura della casa e della famiglia ha da un lato permesso alla coppia un risparmio di spesa, dall'altro ha sostenuto un costo opportunità per la rinuncia allo svolgimento di una attività esterna regolare. Cosa che, quantomeno, le avrebbe consentito di accedere ad un trattamento pensionistico”.

Nella specie, in realtà, è stato negato l'assegno divorzile, sulla base della sostanziale equivalenza della posizione dei coniugi (impiegata presso una farmacia l'ex moglie, impiegato ministeriale il marito)
Di particolare interesse però è la premessa in diritto; il Tribunale osserva che

“Data la natura perequativo-compensativa dell'assegno divorzile, che si affianca alla natura assistenziale, l'oggetto del giudizio non potrà essere limitato a quello dettato dal raffronto oggettivo delle condizioni economico patrimoniali delle parti...dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte anche in relazione alle potenzialità future'.

Dall'applicazione di tali principi alla fattispecie concreta discende la necessità di assumere come punto di partenza della valutazione della domanda, l'analisi dell'attuale situazione economico reddituale delle parti (comprensiva delle potenzialità dell'ex coniuge richiedente assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capaci di procurarli), finalizzata alla comparazione tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti per verificare l'esistenza di un eventuale squilibrio.

Compiuto tale accertamento dovrà, quindi, essere accertato se la disparità economico reddituale, lo squilibrio rilevato, sia frutto delle scelte condivise assunte in costanza di matrimonio alla luce del contributo dato da ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune ed all'evolversi della situazione reddituale e patrimoniale dell'altro, considerando la durata del vincolo coniugale, chiave di lettura di tutti gli altri criteri di valutazione, che assume una rilevanza pregnante.

E', infatti, di immediata evidenza che maggiore è la durata del matrimonio, più sarà stato rilevante l'apporto di ciascuno alla formazione delle sostanze comuni ed allo sviluppo delle capacità reddituali di ciascuno, in una valutazione che impone la piena equiordinazione tra il lavoro domestico, di cura e di accudimento dell'altro e della casa familiare, allo stato privo di concreto riconoscimento e reddituale, ed il lavoro prestato all'esterno del nucleo familiare. ...

Lo squilibrio di genere che si sostanzia in un elevatissimo tasso di disoccupazione femminile, nell'oggettivo divario retributivo a parità di occupazioni, è condizione sociale che inevitabilmente incide sulle scelte individuali, inducendo i coniugi, nella maggior parte dei casi, a preferire che sia la moglie a dedicarsi in via esclusiva o, comunque in prevalenza ai compiti di cura ed accudimento.

Queste scelte, condivise nel corso del matrimonio debbono, se provate, anche con il ricorso alle presunzioni, aver rilevanza nella fase dissolutiva del rapporto coniugale al fine di dare concreta applicazione al principio di pari dignità dei coniugi e di pieno riconoscimento del lavoro domestico, prestato all'interno della famiglia; in mancanza il principio di pari dignità dei coniugi resterebbe una formula vuota”.

§ 12 le ragioni della decisione e la funzione latamente risarcitoria dell'assegno

Si è detto che, fino alla novella del 1987, la giurisprudenza di legittimità riconosceva all'assegno divorzile una funzione anche risarcitoria (si ricordi che – prima della l. 898\70 – il matrimonio era indissolubile); l'art. 5.6 cit., d'altronde, contiene ancora l'ambiguo riferimento, tra i criteri determinativi – quantitativi dell'assegno – alle ragioni della decisione.

Si è anche visto che la stessa giurisprudenza di legittimità successiva all'intervento delle SSUU non ha negato la rilevanza di tale profilo (cfr Cass. 4215\21 cit.).

Di ciò vi sono tracce più consistenti nella giurisprudenza di merito.

Trib. Terni 13\7\21 n.r.g. 3017\18, pres. est. VELLETTI

Il matrimonio non è stato di breve durata, considerata anche la convivenza di fatto, che il Tribunale espressamente valorizza¹⁴; il marito gode di un elevato reddito pensionistico (circa 130,000 euro mensili lordi), mentre la moglie è disoccupata, non ha specifica capacità professionale, e ha anche problemi di salute; peraltro al momento del matrimonio era già ultraquarantenne.

¹⁴ “Preliminarmente quanto alla durata del matrimonio e alle aspettative investite dalla MOGLIE nella vita matrimoniale deve rilevarsi che seppure il matrimonio è stato celebrato nel 1994, la pregressa relazione more uxorio tra le parti (allegata dalla resistente e non contestata dal ricorrente) è provata dalla nascita della figlia primogenita, avvenuta nel 1989, seguita poi nel 1991 dalla nascita del figlio secondogenito delle parti. Il periodo di convivenza more uxorio antecedente rispetto alla celebrazione del matrimonio, ha necessariamente inciso sulle scelte lavorative della resistente, quando come nel caso di specie dalla relazione siano nati figli, che la madre ha accudito in via prevalente, questa scelta ha imposto alla resistente di destinare le proprie energie all'attività di accudimento dei figli, e non alla attività lavorativa”.

La moglie aveva anche dedotto che, in costanza di vita matrimoniale, non aveva mai lavorato perché così le aveva imposto il marito, dal carattere prevaricatore e dalle condotte violente: ciò era stato anche accertato, in quanto la separazione era stata pronunciata con addebito (il marito, inoltre, aveva fatto abuso di alcool e di stupefacenti).

Così la sentenza:

“L’accertamento dell’impegno profuso in via pressoché esclusiva dalla madre nell’accudimento della prole fa ritenere che la stessa ha contribuito nel corso del matrimonio con l’attività casalinga, da valutare attività di lavoro al pari di quello svolto all’esterno della famiglia, allo sviluppo della vita familiare, con conseguente necessità di considerare tale contributo. ...

Nella specie devono essere altresì considerate, per la determinazione dell’assegno divorzile, le cause della separazione, valorizzando il criterio risarcitorio, considerato dalla Suprema Corte come uno dei tre parametri da valutare per la determinazione del contributo post matrimoniale a vantaggio del coniuge debole. All’esito della separazione è stata accertata la grave violazione dei doveri coniugali da parte del marito; il Campanella ha posto in essere condotte prevaricatrici in danno della moglie, tali da essere considerate causa della frattura del vincolo coniugale (cfr. sentenza di separazione confermata in parte qua dalla Corte di Appello). Questi gravi comportamenti, aventi efficacia causale sulla fine della relazione, hanno inciso sulle aspettative future della resistente, che avendo fatto affidamento sulla relazione coniugale, costituendo una famiglia con il marito, dando vita e accudendo due figli, dedicandosi in via esclusiva, per scelta condivisa tra i coniugi, al loro accudimento e alla cura della casa, ha visto infrante le aspettative riposte nel matrimonio, a causa della condotta del marito. ...Alla luce di tali risultanze, considerata la lunga durata del rapporto pari a 17 anni, durata data dalla sommatoria tra la durata del matrimonio (pari 12 anni dalla data di celebrazione- 1994- alla data della separazione considerata la data di deposito del ricorso per separazione nel 2006) e la durata della convivenza pregressa nel corso della quale sono nati i figli (5 anni dal 1989 al 1994), valutata la partecipazione della resistente alla formazione del patrimonio del ricorrente con l’apporto prestato nella lunga relazione, considerate le cause della frattura del rapporto coniugale imputabili alla condotta violativa degli obblighi matrimoniali posta in essere dal marito, considerati i redditi effettivi percepiti dal Campanella al netto delle trattenute diverse dall’assegno per la ex coniuge (pari ad € 2128 mensili), valutati i costi abitativi sostanzialmente equivalenti gravanti su entrambe la parti (pari a circa € 400/450 mensili), valutati i problemi di salute di entrambi, il Collegio stima equo determinare l’importo dell’assegno divorzile in € 800,00 mensili”.

Trib Terni 13\ 7\ 21 n.r.g. 665\18; pres, est, VELLETTI

Il matrimonio era durato circa 9 anni, ed erano nati due figli, ancora minori, Il marito, invalido, percepiva circa 1600 euro mensili (il tribunale non ha invece considerato il suo patrimonio immobiliare, ereditario, alla cui formazione la moglie non aveva quindi partecipato); la moglie era operatrice di call center, percependo circa euro 300 mensili.

L’assegno divorzile qui è stato riconosciuto non solo perché la moglie si era sempre occupato dell’accudimento dei figli e della conduzione familiare, ma anche perché – almeno dalla separazione – si era trovata nella necessità di provvedere da sola ai figli, in quanto il marito, negandole ogni aiuto, si era trasferito in una lontana città del nord Italia.

Così la sentenza:

“ Risulta pienamente provato, dalle stesse affermazioni del ricorrente che dal momento della separazione consensuale avvenuta nel 2013, quando i figli delle parti avevano la primogenita otto anni e il secondogenito un anno e mezzo, l’onere dell’accudimento quotidiano dei figli è pesato in via esclusiva sulla madre. Il padre trasferendosi a vivere in provincia di Lecco non ha contribuito neppure in minima parte all’accudimento della prole. Tale situazione ha inevitabilmente inciso sulla possibilità per la MOGLIE di reperire attività lavorativa, con conseguente incidenza negativa sulla acquisizione di formazione professionale. La prolungata uscita dal mondo del lavoro genera, infatti, un circuito negativo, essendo notoriamente più facile l’accesso al lavoro per soggetti qualificati perché muniti di esperienza specifica, al contrario la mancata maturazione di esperienze lavorative marginalizza il lavoratore impedendo l’accesso a mansioni qualificate ed adeguatamente retribuite. Inoltre, i compiti di accudimento della prole, quando concentrati in via esclusiva su un genitore, riducono ulteriormente le potenzialità lavorative, poiché il genitore, obbligato dall’assenza dell’altro a provvedere in via esclusiva alle necessità di figli minori, ha rigidità oraria, potendo lavorare solo nei periodi di frequenza

scolastica dei figli, ed è esposto a rischi di assenza dal lavoro (per malattie della prole, o per chiusure scolastiche) che inducono i datori di lavoro a preferire dipendenti liberi da tali oneri.

Alla luce delle risultanze rappresentate, considerata la durata del matrimonio pari a circa nove anni dalla data di celebrazione (2004) alla data della separazione (2013), valutata la relevantissima partecipazione della resistente agli oneri familiari per l'esclusivo accudimento della prole, gravante quasi integralmente sulla stessa soprattutto nella fase successiva alla fine della convivenza matrimoniale, considerato l'onere a carico del ricorrente per il mantenimento dei figli, valutata la percezione di redditi da parte della resistente seppure saltuari, il Collegio stima equo determinare l'importo dell'assegno divorzile in € 200,00 mensili”

App. Napoli 10\1\19 cit.

L'assegno divorzile va determinato alla stregua dei parametri indicati da cass., sez. un., 18287/18, tenendo conto, in particolare, che il giudice deve, con riferimento all'ex coniuge richiedente: d) considerare altresì il parametro delle ragioni della decisione, inteso come rilevanza delle condotte dell'uno o dell'altro nella dissoluzione del matrimonio, sempre che la separazione giudiziale sia stata pronunciata con addebito

Nella specie tale criterio non ha avuto applicazione proprio in quanto la separazione era stata pronunciata senza addebito al marito, richiesto dell'assegno.

Così, in diritto, la motivazione:

“ Infine vi è la questione delle «ragioni della decisione», uno dei parametri espressamente previsti dall'art. 5, 6° comma, I. div.; nella specie, le parti hanno fatto ampiamente riferimento alle vicende matrimoniali, e alle rispettive «responsabilità», che hanno poi portato alla separazione giudiziale, con sentenza di cui si dirà.

Quello delle ragioni della decisione è certo criterio vago, raramente applicato dalla giurisprudenza, che comunque ne ha dato letture ambigue quanto contrastanti: cfr. Cass. 12 febbraio 2013, n. 3398, id., 2013, I, 1464; 17 dicembre 2012, n. 23202, ibid., 1465; 27 dicembre 2011, n. 28892, id., 2012, I, 432.

Questa corte reputa con la migliore dottrina, successiva alla pronuncia delle sezioni unite, che tale criterio, a non volerlo ritenere recessivo, con riferimento alla determinazione (quantum e ormai anche an) dell'assegno divorzile, trovi spazio — incidendo sulla causa petendi — essenzialmente con riferimento alle fattispecie, normativamente previste, pur se statisticamente poco frequenti, di divorzio diretto, vale a dire non preceduto da un periodo di separazione legale (I. div., art. 3, sub 1, nonché sub 2, lett. a), c-g): l'ipotesi più nota è forse il divorzio per inconsumazione. Non interessa, in questa sede, stabilire l'operatività di quel parametro in tali fattispecie.

Di contro, per le fattispecie di gran lunga più comuni di divorzio preceduto da un periodo di separazione legale (I. div., art. 3, sub 2, lett. b, c.d. divorzio indiretto), le ragioni della decisione giocano un ruolo sicuramente meno significativo.

Fermo, infatti, che non può tenersi conto delle vicende successive alla separazione (rectius, all'insorgere della intollerabilità della convivenza, che è alla base della separazione, art. 151 c.c.), cfr. App. Napoli 2 novembre 2012 (id., 2013, I, 2034), le condotte anteriori, tenute nel corso della vita matrimoniale, possono essere valutate, quali «ragioni della decisione»: a) se, in quanto integranti violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, siano alla base di una pronuncia di addebito della separazione, abbiano cioè costituito motivi di addebito; b) se tali motivi siano anche le cause che ostano alla ricostituzione della comunione tra i coniugi, ex art. 1 I. div., giustificando, quindi, la pronuncia di divorzio.

L'operatività in concreto di tale criterio nel divorzio indiretto qui non interessa (resta fermo, beninteso, quale che sia il coniuge cui la separazione sia stata addebitata, che l'assegno possa essere riconosciuto solo a quello che disponga di redditi inadeguati): cfr. infra per il caso di specie.

Di contro, questa corte reputa che il criterio in oggetto non abbia spazio, nel divorzio indiretto, qualora la domanda di addebito non sia stata formulata o, se proposta, sia stata abbandonata ed il giudice non abbia pronunciato sulla stessa ovvero, e soprattutto (come nel caso di specie), sia stata proposta e rigettata.

Infatti, in tali casi, la sentenza — destinata a passare in giudicato — pronuncia la separazione previo accertamento che la stessa è conseguenza soltanto dell'impossibilità della prosecuzione della convivenza, senza che tale evento sia stato provocato dalla violazione dei doveri coniugali da parte di uno o di entrambi i coniugi.

Evidentemente tale assetto non muta nel caso di pregressa separazione consensuale, frutto di un accordo dei coniugi, che sottende la sicura rinuncia alla volontà di far accertare che l'impossibilità di proseguire la convivenza coniugale sia conseguenza della violazione di doveri coniugali da parte di uno o di entrambi i coniugi.

Ne segue l'impossibilità giuridica di far valere quelle condotte come «ragioni della decisione», nel giudizio sulla determinazione dell'assegno divorzile.

Ciò è evidente proprio allorché la domanda di addebito (con riferimento alle condotte in questione) sia stata rigettata, ma il ragionamento non muta — beninteso — in caso di mancata proposizione della domanda stessa: il giudicato, è appena il caso di ricordarlo, copre il dedotto e il deducibile (qui non interessa la diversa questione della autonoma proponibilità della domanda risarcitoria per illecito endofamiliare)”.

Quanto al caso di specie, conclude la Corte:

“L'appellata inoltre lamenta...l'assurda gelosia del marito, le scenate subite, le «accuse ignobili quanto assolutamente ingiustificate, accompagnate da atteggiamenti aggressivi ed iracondi, e sottoponendola così ad una esasperante tortura psicologica»; l'appellata ricorda anche che le accuse rivoltele (in particolare quella di adulterio, addirittura con un domestico) sono state disattese dalla sentenza definitiva di separazione, che ha rigettato la domanda di addebito nei suoi confronti.

Il riferimento (invero non esplicitato) è del tutto verosimilmente al parametro (come detto ormai rilevante anche con riferimento all'an dell'assegno) delle ragioni della decisione.

La condotta non corretta del marito, se davvero posta in essere (e certo ve ne è traccia nella sentenza di separazione cit.), non è comunque rilevante ai fini dell'assegno divorzile ...

Infatti, la sentenza di separazione n. ... del ... 2017 non ha rigettato solo la domanda di addebito alla moglie, ma anche quella riconvenzionale di addebito al marito proposta dall'odierna appellata, in particolare il tribunale rileva che i coniugi, allorché il marito andava propalando notizie non corrette sulla moglie, si erano ormai allontanati e non dividevano più nulla.

In ogni caso l'assegno non potrebbe essere comunque riconosciuto solo in ragione delle offese rivolte dal marito alla moglie in quanto, in tal caso, assumerebbe una funzione — che non trova riscontro nella pronuncia delle sezioni unite e soprattutto nel tenore della legge — solo sanzionatoria-risarcitoria”

Trib Palermo 6\3\20 n.r.g. 12662\17 , est. CIARDO

Nella specie vi è sicuramente disparità economica tra gli ex coniugi; il marito è dipendente universitario, e ha un reddito di euro 35.000 annui, ed socio accomandante di una società farmaceutica, mentre la moglie lavora, saltuariamente, come cassiera di un supermercato (con un reddito di euro 440 mensili) ; i figli sono collocati presso la madre.

Dalla certificazione del “Portale dei Servizi per il lavoro”, risulta che la stessa, nel corso del matrimonio per alcuni anni ha svolto l'attività di cassiera alle dipendenze di Auchan presso il centro Commerciale “Conca d'Oro”, successivamente, dopo un periodo di disoccupazione, ha prestato servizio presso un call center e come receptionist di un albergo, oltre ad essersi trasferita per alcuni mesi in Inghilterra per reperire un'attività lavorativa, sempre per periodi brevi ed allo stato risulta disoccupata ed iscritta nelle liste di collocamento.

Inoltre la resistente, allo stato vive con i figli in una casa condotta in locazione, per la quale paga un importo di euro 440,00 mensile.

Il tribunale riconosce che lo squilibrio delle posizioni economiche, da solo, non è rilevante, dovendo soccorrere altri parametri (in particolare il ruolo endofamiliare assegnato a ciascuno dei coniugi determinante nella formazione del patrimonio comune e di quello dell'altro coniuge, in guisa che l'eventuale squilibrio possa essere dipeso dalle scelte assunte dalle parti in costanza di matrimonio).

Hanno poi rilievo “ la durata del matrimonio e, in chiave prettamente “risarcitoria” le ragioni della decisione.

Mutuando tali indici al caso in esame, nella specie il matrimonio ha avuto una durata considerevole (circa 12 anni) e l'apporto economico fornito da Catalano alla formazione del patrimonio comune e alla conduzione del menage familiare è stato importante giacché la stessa ha comunque lavorato, anche durante il matrimonio e si è dedicata all'accudimento della famiglia e dei figli”.

Da qui il riconoscimento di un assegno divorzile di euro 200,00 mensili.

App. Palermo 11\1\21 rg 1487\19, rel. HMLELYAK

Così la motivazione:

“ Risulta dimostrato che il divario economico tra gli ex coniugi dipende esclusivamente dalle comuni determinazioni assunte nella conduzione della vita familiare, essendosi la MOGLIE presa cura anche economicamente dei propri familiari, contribuendo così non solo alla realizzazione professionale, ma anche al miglioramento delle condizioni finanziarie dell'ex marito, che oggi, grazie anche all'apporto da lei fornito, può contare su una solida situazione reddituale e patrimoniale.

La MOGLIE, invece (che oggi ha 64 anni), non avendo potuto destinare il ricavato del suo stipendio a suo esclusivo vantaggio, dispone attualmente di un modesto reddito (ora pensione), come insegnante, e di un ridotto patrimonio immobiliare.

Nè può ritenersi che la funzione perequativa - compensativa sia stata già assolta, in tutto o in parte, dall'elargizione fatta dal MARITO nel 2006, quando è stato acquistato l'immobile di via X, intestato esclusivamente alla ex moglie, posto che parte della somma utilizzata per tale acquisto era stata prelevata dal conto cointestato, nel quale affluiva anche lo stipendio della MOGLIE, e che successivamente, in data 30.07.2009, il MARITO ha prelevato da detto conto la somma di € 100.000,00.

A ogni modo, ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile, vanno considerate anche le "ragioni della decisione" (espressamente previste fra i parametri indicati dall'art. 5 co. 6 l. div.), rinvenibili, nella specie, principalmente nei fatti posti a fondamento della pronuncia di addebito della separazione, ma anche nelle altre condotte indicate dal Tribunale.

L'assegno divorzile riconosciuto alla MOGLIE va, pertanto, confermato".

§ 13 prospettive di novellazione legislativa

Vanno infine segnalate le iniziative "de iure condendo". In primo luogo va richiamata la proposta di legge Morani (presentata alla Camera il 14\18) che, abbandonando a sua volta ogni riferimento al tenore di vita, fa espresso riferimento, quale parametro per il riconoscimento dell'assegno divorzile, al raggiungimento dell'indipendenza economica del coniuge richiedente.

In particolare è previsto che il giudice possa disporre, con la sentenza di divorzio, l'attribuzione di un assegno allo scopo di equilibrare, per quanto possibile, la disparità delle condizioni di vita dei coniugi determinata dallo scioglimento del matrimonio.

Tra i parametri di determinazione dell'assegno è introdotta anche la ridotta capacità di reddito dovuta a ragioni oggettive e la mancanza di un'adeguata formazione professionale quale conseguenza dell'adempimento di doveri coniugali.

Più di preciso la novella è articolata nei seguenti termini:

«Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale può disporre l'attribuzione di un assegno a favore di un coniuge, tenuto conto delle circostanze previste dal 7° comma»; e nel detto «7° comma»: «Al fine di cui al 6° comma, il tribunale valuta: la durata del matrimonio; le condizioni personali ed economiche in cui i coniugi vengono a trovarsi a seguito dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio; l'età e lo stato di salute del soggetto richiedente; il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune; il patrimonio e il reddito netto di entrambi; la ridotta capacità reddituale dovuta a ragioni oggettive, anche in considerazione della mancanza di un'adeguata formazione professionale o di esperienza lavorativa, quale conseguenza dell'adempimento dei doveri coniugali nel corso della vita matrimoniale; l'impegno di cura di figli comuni minori, disabili o comunque non economicamente indipendenti». Particolarmente innovativo è la proposta di legge "per la riforma della disciplina dell'assegno di divorzio", predisposta dalla società italiana degli studiosi di diritto civile (SISDiC), i cui lavori preparatori sono stati pubblicati dalla Esi.

Si tratta di un testo fortemente innovativo, ispirato alla esperienza di altri Paesi europei (specie la Francia, la Germania, la Spagna), e che espressamente enuncia la finalità di rendere più chiari e coerenti i "principles of european family law".

La novità principale consiste nella sostituzione dell'assegno periodico e a tempo indefinito, a favore del coniuge economicamente più debole, con quella della corresponsione di un contributo in unica soluzione, o a rate.

Tale contributo è pensato non per fornire al coniuge più debole un semplice supporto economico fine a se stesso (funzione assistenziale), quanto per consentirgli di adattarsi, in un tempo ragionevole, mediante un percorso di riqualificazione, alla nuova situazione, e di transitare dalla posizione di dipendenza economica ad una di autosufficienza, confacente alle aspettative professionali e reddituali sacrificate per la famiglia (funzione compensativa- riqualificante).

L'attribuzione e la quantificazione dell'assegno sono determinate in relazione alla durata della pregressa comunione di vita, e tenuto conto di ulteriori profili: gli eventuali accordi raggiunti dalle parti; le condizioni personali (età, stato di salute), e patrimoniali (reddito, capacità di guadagno) di ciascuno dei coniugi dopo il divorzio; il contributo personale ed economico di ciascuno alla realizzazione della vita familiare, all'assolvimento della funzione genitoriale ed alla formazione del patrimonio individuale e di quello comune; nonché ogni altra circostanza ragionevolmente rilevante.

La misura di norma consiste nel versamento di un capitale in danaro, ma – con il consenso della parte obbligata- può risolversi anche nel trasferimento di altri beni o diritti.

Per coerenza, è prevista l'abrogazione del diritto dell'ex coniuge alla pensione di reversibilità (o a una quota), nonché ad un percentuale del TFR.

La previsione della contribuzione può essere esclusa solo in caso di palese iniquità .

La previsione di un contributo certo e determinato, al momento della pronuncia del divorzio, nella sua misura e modalità di erogazione, secondo i proponenti, dovrebbe favorire la riduzione del contenzioso, e soprattutto consentire alle parti di organizzarsi nuove vite, libere dal peso del precedente matrimonio (clean – break approach); inoltre la disciplina del divorzio sarebbe così più conforme ai principi di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi e all'equità sociale, senza però tradire il principio fondamentale di solidarietà.